

# ANIMALI D'AFFEZIONE

*Tutto quello che c'è da sapere per chi detiene  
un animale in Friuli Venezia Giulia*



# ANIMALI D'AFFEZIONE

**Tutto quello che c'è da sapere per chi detiene  
un animale in Friuli Venezia Giulia**

*a cura di*

**Letizia D'Aronco,  
Damiano Baradel, Davide Cernich, Chiara Furios,  
Sabrina Loprete, Stefano Pesaro e Fulvia Ada Rossi**

*Coordinamento*

**Marco Missio e Otello Savio**

*Le immagini degli animali esotici sono fornite da Damiano Baradel,  
le altre da Marco Missio, Otello Savio e internet.  
La foto in copertina è di Otello Savio*

Si ringraziano il dott. Manlio Palei e il Servizio sanità pubblica veterinaria  
della regione Friuli Venezia Giulia

# INDICE

<b>Presentazione</b>	5	<b>Animali esotici</b>	59
<hr/>		<hr/>	
<b>Premessa</b>	7	Cosa si intende per animale esotico?	59
<hr/>		Considerazioni da fare prima di prendere un animale esotico	59
<b>Il cane</b>	9	Rischi sanitari per il detentore	63
<hr/>		Norme che regolano la detenzione degli animali esotici	63
Note di etologia	9	Interazioni con altri animali d'affezione	65
Adottare o acquistare un cane	10	<b>Conclusioni</b>	66
Il pedigree	11	<hr/>	
Il microchip	14	<b>Pet therapy</b>	68
Profilassi	15	<hr/>	
Assicurazione	16	<b>Attività commerciali con animali d'affezione</b>	69
Decesso	16	<hr/>	
Responsabilità e doveri del detentore e comportamenti sanzionabili	18	<b>Detenzione di animali per pubblico spettacolo</b>	71
A spasso con il nostro cane	23	<hr/>	
L'alimentazione	31	<b>Tutela giuridica degli animali d'affezione</b>	73
<b>Il gatto</b>	37	<hr/>	
<hr/>		Normativa regionale	73
Note di etologia	37	Principale normativa nazionale	75
Adottare o acquistare un gatto	38	Principale normativa internazionale ed europea	79
Aspetti sanitari	38	Quali sono i principali divieti previsti dalla legge?	80
Responsabilità e doveri dei detentori e comportamenti sanzionabili	40	Lo sapevi che...	82
Registrazione alla banca dati regionale	42	<b>Contatti utili</b>	85
Alimentazione	42	<hr/>	
Colonie ed oasi feline	43	<b>Glossario</b>	88
Consigli	45	<hr/>	
<b>Altri animali d'affezione</b>	47		
<hr/>			
Mammiferi d'affezione non convenzionali	48		
Uccelli	50		
Rettili e anfibi	53		
Pesci d'acquario	56		

## PRESENTAZIONE

---

La presente guida informativa dedicata agli animali da compagnia risponde a un bisogno diffuso. Si stima, infatti, che siano attualmente ospitati presso le case degli italiani circa 60 milioni di animali d'affezione suddivisi tra pesci (30 milioni), uccellini (13 milioni), cani (7 milioni), gatti (7,5 milioni) e altri piccoli mammiferi tra cui conigli, furetti e altri piccoli roditori; non mancano neppure animali più "esotici" quali tartarughe, serpenti e iguane che raggiungono il considerevole numero di 1,3 milioni. La presenza di animali domestici rientra nei valori della sostenibilità sociale e culturale in quanto si riconosce loro, sul piano emotivo e affettivo, un concreto aiuto per sé e per gli altri componenti della famiglia. Questa valutazione di carattere generale acquista particolare attualità nel contesto degli ultimi anni caratterizzati da una crisi economica che ha messo in discussione i capisaldi di sicurezza e stabilità che permeavano la vita sociale. Gli animali più diffusi e influenti dal punto di vista relazionale, cani e gatti, "funzionano" come attori che donano di più rispetto a ciò che ricevono. Si può, infatti, ritenere che con questi animali si verifichi uno scambio positivo sul piano della relazione e dell'economia degli affetti: uno scambio in cui l'atteggiamento di donazione da parte del proprietario è compensato dalla propensione dell'animale a donare con maggiore generosità. Questo scambio positivo che avviene fra uomo e animale può anche rivestire un ruolo terapeutico nella riduzione del senso di solitudine che, particolarmente nella popolazione anziana e/o con difficoltà relazionali, spesso costituisce una delle cause della depressione, malattia della società contemporanea.

La Federconsumatori Friuli Venezia Giulia, dato l'evidente ruolo sociale degli animali di affezione, ha ritenuto, pertanto, importante fornire una base conoscitiva solida sia relativamente ai bisogni degli animali che relativamente alle diverse problematiche che si possono incontrare, ad esempio, in rapporto all'ambiente, al rispetto delle disposizioni sanitarie e alle relazioni di vicinato.

Gianfranco Tamburini  
*Presidente Federconsumatori FVG*

## PREMESSA

---

Il presente opuscolo si rivolge a tutti: a chi ha già come compagno di vita un animale, a chi sta pensando di accoglierne uno nella propria casa, e a chi vuole saperne di più sulla loro tutela giuridica e sulle loro esigenze fisiologiche, psicologiche ed etologiche. La nostra finalità è quindi darvi uno strumento agevole, di facile consultazione, per rispondere ai vostri dubbi relativi agli animali d'affezione.

Troverete quattro capitoli dedicati al **cane**, al **gatto**, agli **altri animali d'affezione**, come canarini e criceti, e agli **animali esotici**, come iguane e serpenti, oggi sempre più presenti nelle nostre abitazioni. Qualsiasi sia il vostro animale, è fondamentale conoscerne bisogni e particolarità, sia per il suo benessere, sia per una convivenza civile e sicura nel rispetto dell'animale, dell'ambiente e delle altre persone con cui ci si relaziona.

Troverete quindi **consigli utili** da leggere prima di adottare o acquistare un animale, i diritti e i doveri in capo ai detentori, gli aspetti sanitari, le modalità di trasporto, l'alimentazione, etc. Inoltre, ci siamo occupati dei temi della **pet-therapy**, delle **attività commerciali relative agli animali d'affezione** e della **detenzione di animali per pubblico spettacolo**. Infine, è fondamentale conoscere approfonditamente la **normativa regionale, nazionale, europea ed internazionale relativa agli animali d'affezione**, onde evitare comportamenti vietati dalla legge ed essere consapevoli dei "diritti" in capo agli animali. Abbiamo quindi voluto rispondere a interrogativi ricorrenti in ambito giuridico, come le questioni riguardanti l'abbandono di animali, la detenzione in condominio e a chi segnalare una cattiva detenzione/maltrattamento di un animale d'affezione.

Al termine dell'opuscolo troverete un elenco di contatti utili e, per saperne di più sui temi affrontati, vi invitiamo a consultare il sito della Regione Friuli Venezia Giulia, digitando da un motore di ricerca le seguenti parole: Regione Friuli Venezia Giulia, igiene urbana veterinaria. Siamo certi che con una accresciuta consapevolezza delle caratteristiche dei nostri animali ed una maggiore conoscenza della normativa in vigore possiamo garantire loro una vita migliore.

### NOTE DI ETOLOGIA

Il cane è un **mammifero domestico della famiglia dei canidi** (*Canis lupus*) che deriva, secondo l'opinione prevalente, da alcuni canidi selvatici (lupo, sciacallo, coyote, etc.) diffusi in tutto il mondo, (tranne a Madagascar, a Celebes, alle Filippine, alle Molucche, nella Nuova Guinea e Nuova Zelanda e nelle piccole isole dell'Oceania), addomesticati e poi variamente incrociati. Cani domestici vivevano con l'uomo nell'era neolitica e nell'età del bronzo, e se ne ritrovano testimonianze in epoca storica in bassorilievi, sculture, scritti. Per gli antichi Egizi era una divinità (Anubi), i Greci possedettero molteplici razze di cani e nel Medioevo l'allevamento dei cani ebbe un grande sviluppo, in correlazione alla caccia.

I Canidi selvaggi, Lupi e Sciacalli sono i capostipiti delle razze domestiche, che sono moltissime e diverse per la loro struttura corporea, per le attitudini e per lo sviluppo delle facoltà psichiche; in particolare, le razze vengono suddivise per gruppi FCI: Gruppo 1 **CANI DA PASTORE E BOVARI** (ESCLUSI BOVARI SVIZZERI), Gruppo 2 **CANI DI TIPO PINSCHER E SCHNAUZER- MOLOSSOIDI E CANI BOVARI SVIZZERI**, Gruppo 3 **TERRIER**, Gruppo 4 **BASSOTTI**, Gruppo 5 **CANI TIPO SPITZ E TIPO PRIMITIVO**, Gruppo 6 **SEGUGI E CANI PER PISTA DI SANGUE**, Gruppo 7 **CANI DA FERMA**, Gruppo 8 **CANI DA RIPORTO - CANI DA CERCA - CANI DA ACQUA**, Gruppo 9 **CANI DA COMPAGNIA**, Gruppo 10 **LEVRIERI**. Nonostante le grandi differenze vi sono alcune caratteristiche proprie a tutte le razze: il cane è onnivoro, si adatta a ogni cibo, con preferenza per la carne, ha sensi molto sviluppati, specialmente l'olfatto, ed è dotato di grande memoria associativa, che gli permette di imparare molteplici esercizi. È atto alla riproduzione all'età di 8-10 mesi. La durata della gestazione è di 9 settimane ed il numero dei cuccioli è spesso limitato a uno o due nelle piccole razze, con un massimo di 4/5 e varia da 6/7 fino a 12 nelle altre. Può essere soggetto ad alcune gravi malattie, alcune delle quali possono trasmettersi all'uomo, come le micosi (tigna) o la rabbia, che si trasmette da un animale all'altro e all'uomo per mezzo della saliva.



## ADOTTARE O ACQUISTARE UN CANE

Una fondamentale premessa: in base all'Accordo del 24 gennaio 2013, (Accordo ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, le province, i comuni e le comunità montane in materia di identificazione e registrazione degli animali da affezione), è fatto divieto di vendita e cessione, a qualsiasi titolo di cani e gatti di età inferiore ai due mesi, fatti salvi solo i casi in cui i cuccioli devono essere allontanati dalla madre per motivi sanitari certificati da un medico veterinario pubblico o privato abilitato ad accedere all'anagrafe canina regionale. Infatti, il benessere del cucciolo verrebbe influenzato negativamente da un tempo inferiore perché sarebbe privato dei benefici sanitari e psico-evolutivi derivanti dal contatto con la madre. Anche la legge regionale 11 ottobre 2012, n. 20 "Norme per il benessere e la tutela degli animali d'affezione", all'art. 4, comma 3, stabilisce che: "nel rispetto delle esigenze etologiche di specie, è vietato allontanare dalla madre i cuccioli di cane e gatto al di sotto dei due mesi di età, salvo per necessità certificate dal veterinario curante".

Di seguito alcuni consigli utili da tenere a mente prima di far entrare un cane nella propria vita (tratti dal sito della Regione, visitabile digitando da un motore di ricerca le seguenti parole: [Regione Friuli Venezia Giulia adottare o acquistare un cane](#)):

**FALSE CREDENZE**  
► I dobermann impazziscono dopo i sette anni.  
**FALSO!** L'assurda spiegazione dei sostenitori di questa teoria è che mentre il cervello cresce, la scatola cranica no. È una leggenda metropolitana.

- se decidete di prendere un animale, adottate un cane ospite delle strutture di ricovero (canile e gattile).

- se proprio desiderate acquistare un cucciolo di razza, ponete particolare attenzione alle truffe che avvengono su Internet (si rimanda al paragrafo "IL PEDIGREE" per approfondire); informatevi presso l'ENCI sulle monte in programma o già avvenute negli allevamenti della zona.

- diffidate degli annunci in rete che riportano solo nomi e numero di telefono cellulare (es. Mario 321. 789. 789. 789) e che danno la possibilità di ricevere il cucciolo in luoghi diversi da un'attività commerciale, tipo uscita di un casello autostradale.


Si ricorda infine che **regalare un animale** (che sia un cane, un gatto, un

rettile, un pesce d'acquario, etc.) non è come regalare un oggetto; bisogna essere certi che la futura famiglia del cucciolo lo desideri realmente e abbia le condizioni tali da permettere una corretta detenzione e cura dell'animale, onde prevenire la piaga dell'abbandono.

**"ADOTTA UN AMICO FVG"** Per promuovere e favorire l'affido dei cani ricoverati nei canili convenzionati con i Comuni, la Regione ha messo a disposizione un applicativo denominato "Adotta un amico FVG" per associare tutte le informazioni utili sul cane a una immagine fotografica dell'animale stesso. Andate sulla pagina dedicata del sito della Regione (digitando da un motore di ricerca le seguenti parole: [Regione Friuli Venezia Giulia adotta un amico](#)), per visualizzare i dati e le immagini dei cani adottabili, presenti presso le strutture regionali.

## IL PEDIGREE

Un cane per essere definito "di razza" deve avere il pedigree, quindi un cane "di razza" senza pedigree è un "meticcio". **Il pedigree è il certificato di iscrizione a uno dei Registri del Libro genealogico**; in Italia, viene emesso e stampato esclusivamente nella sede centrale dell'ENCI ed il suo costo si attesta sui 30 euro (non è quindi il costo del documento a fare la differenza di prezzo tra un cucciolo con o senza pedigree). In esso possiamo trovare varie informazioni: i dati anagrafici e identificativi del cane (razza, nome, sesso, data di nascita, colore del mantello, microchip); il numero d'iscrizione ad uno dei Registri di cui si compone il Libro genealogico; la genealogia del cane (genitori, nonni, bisnonni e trisnonni); chi, tra gli antenati, è stato campione di bellezza o di lavoro in Italia o all'estero e ha conseguito risultati in prove, brevetti, selezioni e/o è stato sottoposto a controlli sanitari per le displasie; i dati anagrafici del proprietario e dell'allevatore; i diversi passaggi di proprietà avuti del cane.



Vi sono due problematiche che ruotano attorno all'acquisto di cani "di razza":

- La **vendita di animali definiti "di razza" senza pedigree**; è sanzionabile da € 5.164,56 a € 30.987,41, ai sensi del **D.lgs. 529/1992** in base al quale

è illegale vendere un cane senza pedigree affermando che sia un cane di razza (mentre non è illegale vendere un meticcio, ovvero un cane senza pedigree). Diffidate, ad esempio, da annunci di vendita di “barboncini senza pedigree”; è una truffa dichiarare che i genitori del cucciolo hanno il pedigree, ma per vari motivi non è stato richiesto per i cuccioli da vendere.

- Il **traffico illecito di cuccioli dall’Est Europa**: la pratica di trasportare illegalmente in Italia cuccioli di cani di razza allevati, per lo più in condizioni inaccettabili, nei Paesi dell’Est Europa, vede la nostra Regione rotta di transito e di destinazione. I trafficanti introducono illecitamente i cuccioli in Italia per metterli in vendita tramite negozi, allevamenti e su internet, in alcuni casi persino all’acquirente finale persino presso i caselli autostradali. Il reato di **“Traffico illecito di animali da compagnia”, previsto dall’art. 4 della l. 201/2010**, reprime queste movimentazioni illecite e sanziona penalmente **chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto introduca, trasporti, ceda o riceva nel territorio nazionale animali da compagnia privi di sistemi per l’identificazione individuale e delle necessarie certificazioni sanitarie e non muniti, ove richiesto, di passaporto individuale**.

Questo reato quindi condanna non solo l’introduzione illecita di cani ma anche di altri animali da compagnia, come gatti, rettili, volatili e tartarughe. Purtroppo, nella pluralità dei casi i cuccioli (e le madri detenute nelle cc. dd. puppy mills) vengono sottoposti a maltrattamenti (art. 544 *ter* c.p., “Maltrattamento di animali”), e detenuti in condizioni pessime (art. 727, c. 2, “Abbandono di animali”) perché sono trasportati in condizioni deprecabili sotto i profili psicologico, fisico e igienico-sanitario. I cuccioli, spesso di età inferiore alle 12 settimane sono **trasportati in clandestinità** (nascosti nei bagagliai di

auto, in borsoni, in treno, in aereo, etc.), **sprovvisi della documentazione necessaria** per essere trasportati a fini commerciali (microchip, passaporto europeo, vaccinazione antirabbica), o **accompagnati da documenti falsi o contraffatti**. È fondamentale quindi porre attenzione agli annunci, perché, tra quelli legali e regolari, si insinuano sempre di più questi venditori senza scrupoli che importano cuccioli dall’Est falsificando documenti, precocemente strappati alle cure delle loro madri costrette a continue gravidanze, sottoposti a infernali viaggi di 10-11 ore e imbottiti di farmaci per farli sembrare sani all’acquirente (che molto spesso entra in possesso di un animale le cui condizioni di salute sono gravemente compromesse), e

rivendendoli come cani di razza spesso senza pedigree o con pedigree falsi.

La Regione attualmente è capofila e coordinatore del progetto Bio-crime, finanziato dalla Comunità Europea tramite i fondi europei, per incrementare la cooperazione interregionale tra le Istituzioni al fine di contrastare il traffico illegale di animali da compagnia e ridurre i rischi sanitari per l’uomo correlati a questa attività criminosa. Per informazioni si rimanda alla pagina della Regione digitando da un motore di ricerca le seguenti parole (Regione Friuli Venezia Giulia bio crime).

Molte persone desiderano avere in **affidamento** i cuccioli oggetto di un provvedimento di sequestro; prima di proporsi è però necessario tenere ben presenti alcuni aspetti:

- sono cani **non socializzati** (e tali problemi si ripercuotono nei rapporti inter e intraspecifici per tutta la vita), spesso sono **malati** perché non sottoposti ai prescritti cicli di vaccinazione (spesso è assente ogni protocollo vaccinale) e non hanno completato la maturazione del sistema immunitario e dei meccanismi di termoregolazione, sono **cresciuti in**

**ambienti insalubri, trasportati** in piena violazione del Regolamento (CE) n. 1/2005, **senza acqua e cibo e in mezzo ai propri escrementi**. Bisogna quindi essere consapevoli che il decesso di alcuni cuccioli è un esito tragicamente frequente e che, comunque, il cucciolo potrà presentare problematiche comportamentali e di salute (ad esempio infezioni come parvovirus o cimurro).

- al momento della consegna del cane, andrà sottoscritto un **formale atto** nel quale si dichiara di essere consapevoli che l’affidamento può avere carattere di temporaneità, che è prestato a titolo gratuito e che è vincolato all’esito delle indagini in corso, impegnandosi alla eventuale immediata

## FALSE CREDENZE

► *Abbaire è un diritto del cane.*

**VERO E FALSO!** Il Giudice di Pace di Rovereto (sentenza del 11.8.2006) ha stabilito che abbaire è un “diritto esistenziale” dei cani e il Tribunale di Lanciano che “abbaire è un diritto sacrosanto del cane, specie quando aiuta l’uomo nella difesa della sua proprietà” ma la Corte di Cassazione (sent. 715/2010) ha statuito che il proprietario di un cane deve evitare che sia arrecato disturbo ai vicini di casa (in caso contrario risponderà del reato previsto e punito dall’art. 659 c.p., “Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone”). Bisogna quindi evitare che l’abbaio superi le soglie della normale tollerabilità e non sia molesto per il vicinato, secondo le regole della civile convivenza, per evitare di incorrere in conseguenze in sede civile e penale.



restituzione del cane in caso di richiesta da parte dell'autorità giudiziaria. L'assegnatario deve impegnarsi ad accudirlo secondo le vigenti norme di legge, accollandosi anche l'onere di eventuali vaccinazioni. L'animale, poi, non potrà in alcun modo essere venduto o ceduto ad altri senza un preventivo consenso dell'autorità giudiziaria, naturalmente fino alla conclusione del procedimento giudiziario; infine non potrà nemmeno essere fatto accoppiare né essere sterilizzato a meno che non insorgano patologie dell'apparato genitale. Tenete inoltre presente che il procedimento giudiziario può durare degli anni.

Per alcuni utili consigli vi invitiamo a consultare le pagine dedicate a questo tema sul sito della Regione, digitando da un motore di ricerca le seguenti parole Regione Friuli Venezia Giulia adottare o acquistare un cane per i cani e Regione Friuli Venezia Giulia adottare o acquistare un gatto per i gatti.

## IL MICROCHIP

L'art. 26 della L.R. n. 20/2012, **obbliga il proprietario di un cane a registrarlo alla Banca Dati Regionale (BDR) dell'anagrafe canina** (consultate il sito della Regione, digitando da un motore di ricerca le seguenti parole Regione Friuli Venezia Giulia registrazione alla banca dati regionale). L'iscrizione

può essere effettuata tramite i Servizi Veterinari di competenza o il Veterinario di fiducia autorizzato, secondo le seguenti modalità:

- entro il sessantesimo giorno di vita dell'animale, da parte del detentore della fattrice;
- entro dieci giorni dalla data di acquisto o dell'inizio della detenzione per gli esemplari che non siano già registrati alla BDR o che siano di provenienza estera. In ogni caso è obbligatoria la registrazione prima della cessione.

Inoltre, il detentore del cane già registrato alla BDR ha l'obbligo di denunciare all'Ufficio Anagrafe Canina del Comune di residenza:

- lo smarrimento del cane entro cinque giorni;
- la sottrazione del cane, allegando copia della denuncia all'autorità giudiziaria entro cinque giorni;

- la cessione del cane a titolo oneroso o gratuito, comunicando contestualmente le generalità e l'indirizzo del nuovo proprietario entro dieci giorni;
- la morte del cane, allegando il certificato veterinario o quello del servizio pubblico o privato che ha curato il ritiro dell'animale entro trenta giorni, a meno che il veterinario libero professionista accreditato abbia provveduto alla registrazione del decesso per via telematica;
- la variazione di residenza entro trenta giorni.

**Tutte le variazioni relative al possesso di un cane devono essere comunicate all'Ufficio Anagrafe Canina del Comune di residenza, allegando copia di un documento di identità in corso di validità.** La mancata iscrizione all'Anagrafe Canina o la mancata denuncia degli eventi sopraelencati sono perseguibili ai sensi di legge. Il microchip è l'unico sistema di identificazione del cane per la registrazione nella Banca Dati Regionali; **l'inserimento del microchip nel cane si effettua tramite un'iniezione sottocutanea indolore nella regione del collo.** In caso di ritrovamento di un cane, si può risalire al suo proprietario grazie alla lettura del microchip e la banca dati informatica locale.

Il cittadino che desidera provvedere all'applicazione del microchip al suo cane, gatto o furetto, può rivolgersi al Servizio Veterinario dell'Azienda sanitaria di competenza o ad un veterinario libero professionista.

## PROFILASSI

I primi vaccini al cane si fanno quando è cucciolo, a partire dal mese di età; i seguenti vaccini non sono obbligatori ma altamente consigliati a tutti i cani e devono essere effettuati dai veterinari liberi professionisti: **parvovirosi, cimurro, epatite infettiva, parainfluenza canina e leptospirosi.**

Oltre ai vaccini, è bene proteggere il cane tutto l'anno dai parassiti esterni (Zecche, varie specie di Acari della scabbia e soprattutto le pulci) e da eventuali parassiti interni (vermi intestinali). **Il veterinario libero professionista**



### FALSE CREDENZE

► *Il mio gatto o il mio cane di sesso MASCHILE è in calore.*

**FALSO!** Solo le femmine hanno il periodo dell'estro (calore) in cui sono disponibili all'accoppiamento. Per i maschi non c'è alcuna mutazione ormonale che li renda soggetti a periodi di più intensa eccitazione.



**che segue la cura dell'animale può consigliare le profilassi per cani e gatti più adeguate.** Qualora si decida di recarsi all'estero con il proprio animale, è opportuno richiedere informazioni sulle norme sanitarie richieste nel Paese nel quale ci si reca. Per l'espatrio è comunque obbligatoria sia per cani, gatti e furetti la vaccinazione antirabbica che si effettua almeno 21 giorni prima della partenza.

## ASSICURAZIONE

Vi sono varie opzioni, valide sia per il cane che per il gatto. La finalità principale è **coprire l'assicurato per i danni, dei quali sia civilmente responsabile, causati a terzi dal suo cane** (morte, lesioni personali e danneggiamento a cose); solitamente l'assicurazione è estesa anche a favore di chi, con il consenso dell'assicurato, si occupa dell'animale.

Con altre assicurazioni è previsto ad esempio il **rimborso delle spese veterinarie** sostenute in seguito a un intervento chirurgico a causa di un infortunio o di una malattia oppure **assistenza legale** da parte di un avvocato, in caso di controversie.

## DECESSO

### *Se l'animale d'affezione muore per cause naturali*

Se si rinviene il proprio animale (che sia il proprio cane, gatto, cavallo, rettili, etc.) inerte, la prima cosa da fare è **chiamare il veterinario (o portar-**

**gli l'animale in ambulatorio/clinica) affinché certifichi ufficialmente la morte dell'animale.** Il detentore del cane ha anche l'obbligo di denunciarne il decesso, entro trenta giorni, all'Ufficio Anagrafe Canina del Comune di residenza, allegando il certificato veterinario o quello del servizio pubblico o privato che ha curato il ritiro dell'animale, a meno che il veterinario libero professionista accreditato abbia provveduto alla registrazione del decesso per via telematica; in seguito a tale denuncia il cane verrà cancellato dall'anagrafe.

Infine è possibile seppellire il proprio animale in un terreno di proprietà, cremarlo (anche presso strutture che prevedano la cremazione singola di modo da poter avere le ceneri) o portarlo presso un cimitero per animali.

## L'eutanasia

Purtroppo, esistono ancora dei soggetti che reputano gli animali delle cose, di cui si può disporre liberamente e, quindi, anche "eliminare" nel momento in cui non vanno più a genio; la prima opzione è l'abbandono ma, tragicamente spesso, viene presa in considerazione la soppressione dell'animale, perfettamente sano ma "fastidioso" perché graffia il mobilio o perché non si sa a chi lasciarlo durante le vacanze. Questa prassi è assolutamente vietata (si risponde del delitto di uccisione di animale ex art. 544 bis c.p.) ed eticamente inammissibile. In molti altri casi la decisione di dover sopprimere il proprio compagno di vita, malato e sofferente, è una scelta sofferta e assolutamente non facile, da effettuare tenendo in considerazione il bene dell'animale. In base all'articolo 4 della L.R. 20/2012, **gli animali di affezione possono essere soppressi solo da un medico veterinario con farmaci ad azione eutanasi, previa**

**anestesia profonda, nel caso in cui l'animale risulti gravemente ammalato e sofferente, con prognosi certificata dal medico veterinario.** Nella Convenzione Europea degli animali da compagnia (Strasburgo, 1987), all'art. 11, si afferma che ogni uccisione deve essere effettuata con il minimo di sofferenze fisiche e morali in considerazione delle circostanze.

## FALSE CREDENZE

► *Lasciare il cane sempre in giardino senza compagnia e lontano dall'abitazione è un reato.*

**VERO!** Secondo la Cassazione si rende responsabile di detenzione in condizioni incompatibili e produttive di gravi sofferenze (art. 727 c.2 c.p.) chi detiene il proprio cane in un luogo distante dalla propria abitazione, quindi, con poche occasioni di stare in sua compagnia, e omette di prestare cura e assistenza.

## RESPONSABILITÀ E DOVERI DEL DETENTORE E COMPORTAMENTI SANZIONABILI

Ai sensi del **Regolamento approvato con D.Pres. 127/2015** (visionabile digitando da un motore di ricerca le seguenti parole: Regione Friuli Venezia Giulia responsabilità e doveri del detentore di un cane).

### Attività motoria e rapporti sociali

1) Chiunque a qualsiasi titolo detiene un cane deve garantirgli ogni giorno l'opportuna attività motoria.

2) I cani detenuti in appartamento devono poter effettuare regolari uscite giornaliere comunque non inferiori a due. I cani custoditi in recinto (ove

per recinto si può intendere il "box", cioè uno spazio ricavato ad uso del cane all'interno di uno spazio di dimensioni maggiori, oppure il "cortile" se lo spazio a disposizione del cane coincide con tutto lo spazio disponibile) devono poter effettuare almeno un'uscita giornaliera.

3) Tale obbligo non sussiste qualora il recinto abbia una superficie almeno otto volte superiore a quella minima richiesta dal punto c) 1) (mq 120, pari a mq 8x15).

4) All'interno delle abitazioni e dei luoghi recintati i cani devono essere custoditi in maniera da non arrecare danni a occasionali visitatori.

5) Le recinzioni della proprietà privata, confinante con strade pubbliche o con altre proprietà private, devono essere costruite e conservate in modo idoneo per evitare che l'animale possa scavalcarle, superarle, oltrepassarle con la testa o possa mordere o arrecare danno a persone o animali che si trovino dall'altra parte della recinzione.

6) Sui cancelli e/o porte d'accesso e sui recinti, ove trovati dei cani di comprovata indole mordace, a cura del detentore deve essere esposto il cartello "Attenti al cane".

7) Nell'ambito di giardini, parchi ed altre aree a verde di uso pubblico, possono essere individuati, mediante appositi cartelli e delimitazioni, spazi destinati esclusivamente allo sgambamento dei cani, opportunamente recintati, dotati anche delle opportune attrezzature per la raccolta delle relative deiezioni, nonché punti per la fornitura di acqua e cestini per i rifiuti.

8) Negli spazi a loro destinati, i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola. È fatta salva comunque la responsabilità del detentore in relazione a danni arrecati a persone, animali e cose.

9) I detentori di cani che si trovano su area pubblica o di uso pubblico hanno l'obbligo di essere muniti di apposita paletta o sacchetto o altro apposito strumento per una igienica raccolta degli escrementi prodotti da questi ultimi. Questa norma non si applica agli animali per guida di non vedenti o accompagnatori di portatori di disabilità e da essi accompagnati.

10) Gli oggetti di cui al punto 9) devono essere esibiti su richiesta della Polizia Municipale o degli altri soggetti autorizzati.

### Custodia

1) I cani non possono essere lasciati in libertà incustoditi all'interno delle aree urbane; essi devono essere sempre accompagnati dal detentore. Nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico è obbligatorio l'utilizzo del



### **FALSE CREDENZE**

► *Bisogna tagliare le orecchie altrimenti il cane diventa sordo o è soggetto alle otiti.*

**FALSO!** Questa idiozia viene detta soprattutto dai padroni (o pseudo-allevatori) che vogliono un cane dall'aspetto cattivo e intimoriente (ad esempio dobermann, cane corso, dogo argentino). Bisogna fare alcune puntualizzazioni: al pastore tedesco le orecchie "a punta" vengono naturalmente, i pastori tedeschi con le orecchie in giù hanno un difetto nello standard. Mentre i dobermann hanno per natura le orecchie in giù. Quelli che le hanno in su sono stati operati. Sono infatti vietati gli interventi chirurgici destinati a modificare l'aspetto di un animale da compagnia, o finalizzati ad altri scopi non curativi, come:

- il taglio della coda;
- il taglio delle orecchie;
- la recisione delle corde vocali;
- l'asportazione delle unghie e dei denti.

Nei divieti sopra indicati sono inclusi tutti gli interventi aventi finalità estetica, compresi gli interventi morfologici per adeguamento a standard di razza.

guinzaglio (nella misura prevista dalla normativa nazionale, attualmente pari a un massimo di 1,5 metri) e, qualora prevista dalla normativa statale, anche della museruola, da applicare comunque al cane in caso di rischio per



l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle autorità competenti. La museruola (rigida o morbida) deve essere di materiale atossico, adatta alla taglia, alla razza e tale comunque da impedire ai cani di mordere.

2) Il guinzaglio, per i cani di taglia grande, o comunque per quelli con un temperamento "nevriale", deve essere tenuto da persona maggiorenne in grado di governare l'animale o da minore accompagnato da persona maggiorenne in grado di intervenire prontamente

in caso di necessità; si fa salvo il caso di cani guida per persone non vedenti.

3) L'obbligo del guinzaglio e museruola viene meno quando trattasi di cani in opera nell'esercizio dell'attività venatoria o da pastore, nella raccolta di funghi ipogei e relativo addestramento, quando sono utilizzati dalle Forze dell'Ordine, dalla Forze Armate, dalla Protezione Civile, durante la custodia di greggi e mandrie e quando partecipano a programmi di Pet Therapy, per il salvataggio in acqua o di supporto ai disabili e non vedenti.

4) Esoneri temporanei o permanenti possono essere concessi all'obbligo dell'uso della museruola, quando prevista, per i cani con particolari condizioni fisiologiche o patologiche su certificazione veterinaria.

5) I cani non devono essere lasciati in terrazze o balconi senza possibilità di accesso all'interno dell'abitazione, ovvero in rimesse o cantine e non devono essere segregati in modo continuativo in trasportini e/o contenitori di vario genere, sia all'interno che all'esterno dell'abitazione.

6) I cani possono essere tenuti in ambiente domestico chiuso a condizione di garantire le attività motorie di cui al punto 1 lett. a). In caso di animali

di grossa taglia e/o di razze selezionate per attività all'aperto, tuttavia, la detenzione in ambiente domestico chiuso sarà possibile solo nel caso in cui l'animale non mostri segni di disagio. Il numero di cani detenuti sarà in funzione della dimensione degli stessi, della razza, delle attitudini e delle relazioni salvo situazioni particolari che potranno essere valutate da un veterinario ufficiale.

7) È vietato l'utilizzo di collari elettrici e similari.

### **Dimensioni e caratteristiche dei recinti**

1) Per i cani custoditi in ambiente domestico in recinto la superficie di base non deve essere inferiore a metri quadrati quindici. Ogni recinto non può contenere più di due cani adulti con gli eventuali loro cuccioli in fase di allattamento. Ogni cane in più comporta un aumento minimo di superficie di metri quadrati sei. L'altezza del recinto e le caratteristiche costruttive devono impedire la fuga del cane. Questi requisiti sono validi sia se per recinto si tratti di un "box", sia che corrisponda all'intero "cortile" a disposizione del cane. Se tale cortile è di dimensioni inferiori alle minime stabilite, al cane deve essere garantito l'accesso all'interno dell'abitazione, e comunque essergli garantite almeno 2 uscite quotidiane per la sgambatura.

2) I cani devono essere tenuti in strutture idonee dal punto di vista igienicosanitario, atte a garantire un'adeguata contenzione degli animali e soddisfare le esigenze psico-fisiche degli stessi.

3) Nel recinto, opportunamente inclinato per il drenaggio, non ci devono essere ristagni di liquidi; il recinto deve essere adeguato alla taglia del cane, permettendogli un abbondante e fisiologico movimento, deve avere una parte ombreggiata, pavimentata almeno in una sua parte in materiale non assorbente (es: piastrelle, cemento), antisdrucchiolo. Le feci devono essere asportate quotidianamente. Una parte del recinto deve essere dotato di copertura.

4) Il recinto deve essere riparato dai venti dominanti ed avere un ricovero

### **FALSE CREDENZE**

► *Se una cagna di razza si accoppia con un bastardo è rovinata.*

**FALSO!** Alcuni dicono che la cagna non potrà più generare cani di razza. Tale falsa credenza si chiama telegonia ed è basata unicamente sulla credenza popolare. Ovviamente i cuccioli del padre di razza diversa dalla madre saranno meticci, ma eventuali altri cuccioli avuti con un padre di razza saranno di razza.

(cuccia) dimensionato alla taglia e alle caratteristiche della razza del cane, al fine di garantire un adeguato confort e riparo dalle intemperie e deve essere in materiale facilmente lavabile e disinfettabile, sistemato nella parte dotata di copertura e più riparata.

5) Nel recinto devono essere posizionate ciotole non rovesciabili per l'acqua e per il cibo nel rispetto dell'articolo 4 comma 2 lett. b) della Legge.

### Cure sanitarie

1) Il detentore assicura la necessaria prevenzione dalle malattie provvedendo a consultare un medico veterinario per eventuali profilassi vaccinale contro le principali malattie infettive della specie, ed adeguati trattamenti antiparassitari periodici, nonché per effettuare ogni profilassi sanitaria a prevenzione dalle principali malattie infettive/parassitarie.

2) Il detentore, ogni qualvolta lo stato di salute dell'animale lo necessita o si ravvisino atteggiamenti o funzioni diverse dal normale, deve consultare un medico veterinario.

### Trasporto

1) Ai sensi del regolamento CE 1/2005 e del decreto legislativo 151/2007, il trasportatore dell'animale deve adottare le seguenti misure:

- prevedere frequenti interruzioni del viaggio al fine di prevenire che l'animale trasportato presenti segni

di stress, per garantirne il riposo, l'alimentazione e la sgambatura;

- trasportare gli animali in condizioni e con i mezzi tali da non procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici utilizzando contenitori idonei, o contenimento mediante apposite cinghie di aggancio per cinture di sicurezza, o in spazi divisi dall'abitacolo tramite apposite reti, in modo da garantire la massima sicurezza;

- trasportare o porre animali nel baule dell'autovettura, anche se ferma, solo se questo è un tutt'uno con l'abitacolo;

- provvedere a che l'animale trasportato non abbia la possibilità di oltrepassare con la testa la sagoma dell'automezzo, al fine di evitare danni a terzi o a se stesso;

- adottare tutte le misure necessarie a prevenire ed a evitare pericoli e/o danni per tutti gli occupanti del veicolo od a terzi, ferme restando le norme previste dal Nuovo Codice della Strada.

2) Le misure di cui al punto 1) sono adottate anche in caso di trasporto con automobili private e con i veicoli di cui agli articoli 203, comma 1, lettera m) e 204, comma 1, lettera m) del decreto del presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n.495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada).

3) Gli animali non devono essere mai lasciati chiusi in veicoli e/o rimorchi senza un'adeguata aerazione in condizioni climatiche non idonee.

### **A SPASSO CON IL NOSTRO CANE**

*(alcune prescrizioni sono valide per tutti gli animali di affezione)*

#### **NEGLI ESERCIZI PUBBLICI, COMMERCIALI E LOCALI E UFFICI APERTI AL PUBBLICO**

In base all'art. 20 della L.R. 20/2012 (*Accesso negli esercizi pubblici, commerciali e nei locali e uffici aperti al pubblico*), e come meglio disciplinato dall'art. 9 del Regolamento di esecuzione emanato con D.Pres. 241/2017:

- Il responsabile di un esercizio pubblico o commerciale o di un locale o ufficio aperto al pubblico può decidere di far accedere l'animale oppure di vietarne l'accesso.
- Il divieto può essere limitato solo ad alcune fasce orarie ovvero possono essere messi a disposizione carrelli appositi o altri presidi ove collocare il cane, o riservare determinate aree ove l'accesso è garantito.
- In caso di divieto di accesso ai cani il Responsabile deve inviare una comunicazione al Sindaco inerente le forme di limitazione sopra indicate

### **Perché il secondo cane?**



Perché due cani si faranno compagnia quando noi non ci siamo e si annoieranno meno di un cane singolo.



### **FALSE CREDENZE**

► *Il cane suda dalla lingua.*

**FALSO!** Questa fandonia è talmente radicata, anche tra i proprietari di cani, che la dice lunga sulla diffusione della cultura cinofila. I cani sudano solo nelle zone prive di peli, come le piante dei piedi. Infatti in estate capita di vedere le impronte umide sul pavimento dopo il passaggio del cane. La polipnea termica serve a regolare la temperatura corporea in quanto questo ansimare raffredda l'organismo; quando il cane ansima è normale che sgoccioli la saliva.

e tale comunicazione, (a mezzo di fax, raccomandata o posta certificata) deve essere esposta all'entrata in modo ben visibile.

- Senza l'affissione della comunicazione al Sindaco il divieto di accesso effettuato con adesivi o altri metodi non è opponibile al pubblico ossia non può essere negato l'accesso.

### FALSE CREDENZE

► *Che pelliccia folta, chissà come soffre d'estate. Sarebbe meglio tosarlo...*

**FALSO!** La pelliccia è termoisolante: anche quando sembra che un cane molto peloso soffra il caldo, in realtà il calore esterno viene rimbalzato proprio dal pelo (esattamente come il freddo intenso) e non arriva alla cute: quindi tosare il cane d'estate significa esporlo a colpi di calore (e, in caso di tosature a zero, anche a scottature!) anziché aiutarlo a stare più fresco, come molti pensano. Evitate i toelettatori che vi consigliano tali pratiche.

provvedendo immediatamente con mezzi propri idonei, nonché segnalando comunque un quanto al responsabile del locale; in difetto il responsabile provvederà a sua cura, a spese del detentore. Rimane ferma la responsabilità del detentore per eventuali danni causati dal proprio animale.

- L'accesso dei cani guida delle persone non vedenti, ipovedenti e ai diversamente abili è garantito negli esercizi pubblici, commerciali e locali e uffici aperti al pubblico.

**Gli esercizi pubblici, commerciali e locali e uffici aperti al pubblico del Friuli Venezia Giulia che intendono dare il benvenuto all'amico 4 zampe sono riconoscibili dall'adesivo riportato qui a fianco** (per un approfondimento si rinvia al sito della Regione, consultabile digitando da qualsiasi motore di ricerca le seguenti parole: Regione Friuli Venezia Giulia adesivo cani).



- Gli esercizi commerciali di merci alimentari (es: supermercati) che promuovono l'accessibilità e che sono dotati anche di aree di vendita di prodotti non pre-incartati o non confezionati o di prodotti sfusi esposti su banconi accessibili al cliente a un'altezza inferiore a 80 cm, dovranno delimitare tali zone con idonei cartelli che indichino il divieto di accesso ai cani limitatamente ad esse.

- Per la sicurezza dell'igiene pubblica il detentore è obbligato a ripristinare lo stato di igiene del locale nell'ipotesi in cui il cane dovesse sporcare,

**NELLE AREE URBANE E NEI LUOGHI APERTI AL PUBBLICO (PARCHI, GIARDINI, SPIAGGE)** In base all'art. 21 della L.R. 20/2012 (*Accesso dei cani ai giardini, parchi e aree pubbliche*):

- Ai cani accompagnati dal detentore è consentito l'accesso nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, ivi compresi parchi, giardini e almeno i due terzi delle spiagge libere gratuite comprese quelle libere gratuite attrezzate di ciascun comune; in tali luoghi, è obbligatorio l'uso del guinzaglio e, nei casi previsti dalla normativa vigente, anche della museruola.
- L'eventuale accesso ai cani nella battigia antistante gli stabilimenti balneari a pagamento è disciplinato nelle ordinanze dei Comuni.
- È vietato l'accesso ai cani in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini, quando le stesse sono delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto.



- I detentori di cani devono disporre di strumenti idonei alla immediata rimozione delle deiezioni e sono tenuti alla rimozione delle stesse. Sono esentati i non vedenti accompagnati da cani guida e particolari categorie di persone diversamente abili impossibilitate alla effettuazione della raccolta delle feci. Il privo di vista ha diritto di farsi accompagnare dal proprio cane guida anche se non munito di museruola.
- I Comuni possono, nell'ambito di giardini, parchi, spiagge e altre aree destinate a verde pubblico, individuare, mediante appositi cartelli e delimitazioni, spazi destinati agli animali da compagnia, dotandoli anche delle opportune attrezzature; tali spazi sono forniti di acqua, di contenitori per la raccolta delle deiezioni, di spazi d'ombra e di eventuali divisioni per animali grandi e piccoli.



- Negli spazi a loro destinati, gli animali, purché di indole non mordace né verso gli animali né verso le persone, possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto la sorveglianza del responsabile, senza determinare danni alle piante o alle strutture presenti.

- L'accesso degli animali di affezione è consentito, al seguito del detentore, nelle strutture residenziali, semi residenziali, ospedaliere, pubbliche e private regionali accreditate anche dal Servizio sanitario regionale, qualora sia previsto dalle disposizioni e dai criteri individuati e disciplinati dalla Direzione sanitaria.

## OBBLIGO DEL GUINZAGLIO

L'obbligo del guinzaglio è prescritto nei seguenti luoghi:

- Aree urbane (art. 21 L.R. 20/12)
- Luoghi aperti al pubblico (art. 21/ L.R. 20/12) – spiagge, giardini, cimiteri, mezzi pubblici, bar, etc.
- Parchi naturali e aree naturali se previsti dal rispettivo regolamento ai sensi dell'art. 18 comma 2 lett. b) della L.R. 42/1996 – (verificare sul sito della Regione):
  - Parco naturale delle Dolomiti Friulane
  - Parco naturale delle Prealpi Giulie
  - Riserve naturale statale Marina Miramare
  - Riserva statale del monte Cucco
  - Riserva statale del Rio Bianco
  - Forra del Cellina
  - Lago di Cornino
  - Valle Canal Novo
  - Foci dello Stella
  - Valle Cavanata
  - Foce dell'Isonzo
  - Laghi di Doberdò e Pietrarossa
  - Falesie di Duino
  - Monte Lanaro
  - Monte Orsario
  - Val Rosandra
  - Val Alba

## SENZA OBBLIGO DEL GUINZAGLIO

Non è prescritto l'obbligo del guinzaglio nei seguenti luoghi:

- Aree extraurbane, ossia in campagna e nelle zone montane (non interne a Parchi e aree naturali).

In caso di cani con indole alla caccia è doveroso l'uso del guinzaglio al fine di salvaguardare la fauna selvatica.

**IN AUTO** In base all'art. 169, c. 6, Codice della Strada, "Trasporto di persone, animali e oggetti sui veicoli a motore", sui veicoli è vietato trasportare più di un animale domestico e comunque in condizioni da costituire impedimento o pericolo per la guida; è consentito il trasporto di soli animali domestici, anche in numero superiore, purché custoditi in apposita gabbia o contenitore



o nel vano posteriore al posto di guida appositamente diviso da rete od altro analogo mezzo idoneo non installati in modo permanente. **Chiunque viola tale disposizione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 85,00 a € 338,00 e potranno essere decurtati anche due**

**punti della patente nel caso di conducente neo patentato con patente di guida conseguita da meno di tre anni ed un punto nel caso di conducente con patente di guida conseguita da più di tre anni.**

**IN TRENO Trenitalia** I cani di piccola taglia, i gatti ed altri piccoli animali domestici da compagnia (custoditi nell'apposito contenitore di dimensioni non superiori a 70x30x50) sono ammessi **gratuitamente** nella prima e nella seconda classe di tutte le categorie di treni e nei livelli di servizio Executive, Business, Premium e Standard. È inoltre consentito, per singolo viaggiatore, il trasporto di un cane di qualsiasi taglia, tenuto al guinzaglio e munito di museruola, **pagando un biglietto ridotto del 50%**. **In nessun caso gli animali ammessi nelle carrozze possono occupare posti destinati ai viaggiatori e qualora rechino disturbo agli altri viaggiatori l'accompagnatore dell'animale, unitamente all'animale stesso, su indicazione del personale del treno, è tenuto ad occupare altro posto eventualmente disponibile o a scendere dal treno.** Nelle carrozza ristorante/bar non è consentito l'accesso agli animali (fatta eccezione solo per il cane guida dei non vedenti). **Il cane guida per i non vedenti può infatti viaggiare su tutti i treni gratuitamente senza alcun obbligo.** Visitate il link <http://www.trenitalia.com/tcom/Informazioni/La-guida-del-viaggiatore/Se-viaggi-con-il-tuo-animale> per saperne di più e scoprire quali documenti portare con voi (il

certificato di iscrizione all'anagrafe canina, il libretto sanitario o, per i cani dei cittadini stranieri, il "passaporto del cane").

**Italo** I cani di piccola taglia (sotto i 10 kg), gatti e altri animali da compagnia viaggiano gratuitamente negli appositi trasportini; per i cani oltre i 10 chilogrammi è possibile prenotare il servizio fino a 2 ore prima del viaggio ed il prezzo per il trasporto del cane è pari a 50€. Visitate il link <https://www.italotreno.it/it/il-treno> per saperne di più e consultate il decalogo del buon proprietario che il Ministero della salute ha messo a disposizione per i viaggiatori di ItaloTreno ([http://www.salute.gov.it/imgs/C\\_17\\_pagineAree\\_1253\\_listaFile\\_itemName\\_0\\_file.pdf](http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_1253_listaFile_itemName_0_file.pdf)).

**IN AEREO** Quasi tutte le compagnie aeree consentono il trasporto di animali; non esistono però regole generali comuni per l'accesso a bordo dell'aeromobile di cani e gatti a seguito del passeggero. **Ogni compagnia, infatti, può stabilire caratteristiche diverse**, ad esempio, per la tipologia e le dimensioni del trasportino o per il numero degli animali accettati in cabina. Per questo motivo è necessario contattare le compagnie. Ovviamente i cani guida per non vedenti possono viaggiare con il proprietario purché muniti di museruola e guinzaglio.

#### **SUI MEZZI DI TRASPORTO PUBBLICI**

In base all'art. 21 della LR 20/2012 è **consentito il libero accesso degli animali di affezione su tutti i mezzi di trasporto pubblico operanti nel territorio regionale**; i detentori di cani sono obbligati a usare sia il guinzaglio che la museruola, a eccezione di quelli destinati all'assistenza delle persone prive di vista. È concesso comunque l'utilizzo del trasportino in alternativa alla museruola. I gatti e i cani con particolari condizioni anatomiche, fisiologiche o patologiche che non possono far uso della museruola devono viaggiare all'interno di trasportini. Il detentore che conduce animali di affezione sui mezzi di trasporto pubblico deve avere cura che gli stessi non sporchino o creino disturbo o danno alcuno agli altri passeggeri o alla vettura, pena risarcimento del danno causato. Non è ammesso il trasporto di più di due cani per autobus. L'animale può essere allontanato, senza diritto al rimborso del biglietto, a insindacabile giudizio

#### **FALSE CREDENZE**

► *Alcune razze sono più pericolose di altre: c'è una legge che lo dice.*

**FALSO!** Le ordinanze che elencavano le razze considerate pericolose sono state abrogate. Pertanto le regole che valgono per un maltese valgono anche per un rottweiler; non è vero che il rottweiler deve passeggiare indossando una museruola e il maltese può girare per la città col flexi o senza guinzaglio.



del personale aziendale, in caso di notevole affollamento e qualora arrechi disturbo ai viaggiatori.

**IN TAXI** Il trasporto di animali è a discrezione della società che opera il servizio e del tassista; è utile quindi comunicare sempre preventivamente, durante la chiamata di prenotazione, che si ha con sé un animale, di modo da farsi inviare una vettura che li accetta, e portare con sé trasportino, guinzaglio e museruola. Nessun tassista può rifiutarsi di far salire un cane guida per i non vedenti.

**IN TRAGHETTO E IN NAVE (NON PUBBLICI)** Numerose compagnie di navigazione consentono l'accesso di animali a bordo, ma è comunque opportuno informarsi in anticipo sul regolamento della compagnia scelta per il viaggio e sulla possibilità di portare in cabina il nostro amico a quattro zampe. Come in aereo, anche in nave o traghetto l'animale che viaggia nel trasportino (ben aerato, impermeabile, resistente e nel fondo può essere presente un telo e/o altro materiale assorbente) deve poter stare in posizione comoda, potersi girare e accucciarsi. Il vostro veterinario potrà consigliarvi sui rimedi da adottare per prevenire il mal di mare.

Consultate il sito del Ministero della Salute ([http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2\\_6.jsp?lingua=italiano&id=3975&area=cani&menu=viaggiare](http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=3975&area=cani&menu=viaggiare)) per avere maggiori informazioni e consigli utili e raccomandazioni prima della partenza ([http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2\\_6.jsp?lingua=italiano&id=217&area=cani&menu=viaggiare](http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=217&area=cani&menu=viaggiare)).



## L'ALIMENTAZIONE

Il consumatore può scegliere principalmente tra cibo umido (scatolette) e cibo secco (crocchette). Inoltre, si possono trovare in commercio snack (biscotti, ossi) ed altri tipi di cibi umidi o secchi ad uso veterinario, come ad esempio i cibi ipoallergenici. Questi prodotti, a loro volta, possono essere suddivisi per sottocategorie come: prodotti per cuccioli (*puppy*), per cani adulti, per razza, per taglia, o per gusto (fonte proteica), senza cereali e senza glutine (i cosiddetti "*grain free*" e "*gluten free*") e "*Cruelty Free*" (ovvero prodotti di aziende che scelgono di non effettuare test su animali). Oggi inoltre possiamo trovare "Cibi biologicamente appropriati" che, partendo dal presupposto che il cane sia un

essere carnivoro, prevedono una dieta basata solamente su alimenti di origine animale o vegetale, escludendo farine e carboidrati, poiché reputati dannosi per la salute del cane. In alternativa è presente la dieta BARF, acronimo di "*Biologically Appropriate Raw Food*" (cibo crudo biologicamente appropriato), che consiste nell'alimentare il cane con carne cruda, ossa, interiora, frattaglie, frutta e verdura, cibi di cui si nutrivano i loro antenati ed i lupi. Analizziamo i pro e i contro di cibo umido e secco:



**CIBO UMIDO:** più appetibile e vario nei gusti, contiene più acqua e d'estate non può essere lasciato a disposizione perché si deteriora velocemente. Se di buona marca è completo dal punto di vista nutrizionale come le crocchette.

**CIBO SECCO:** ha un buon rapporto qualità/prezzo con possibilità di poter acquistare confezioni da più Kg che durano più a lungo e sono facili da conservare, convenienti soprattutto se si ha più di un cane. Inoltre sono alimenti completi senza necessità di aggiungere integratori, disponibili per ogni esigenza (*puppy, adult, light, ecc.*) e utili per mantenere la dentatura sana e pulita. Al contrario, ad alcuni cani potrebbero non piacere particolarmente, contengono poca acqua e a volte sono poco digeribili.

## Cosa c'è dentro il cibo del nostro cane? Leggiamo le etichette!

Il cibo più venduto è sicuramente quello secco, ovvero le famose crocchette, che oggi spopolano per comodità di utilizzo, poiché tutti gli elementi necessari affinché il nostro cane mantenga uno stile di vita sano sono contenuti al loro interno. **Per meglio orientare il consumatore si consiglia un'attenta lettura delle etichette nutrizionali presenti sulle confezioni di ciò che acquistiamo per il nostro cane, in particolare alla composizione e agli ingredienti contenuti all'interno, senza farsi ingannare dalla descrizione del prodotto.**

Le etichette dei mangimi sono suddivise in varie parti che comprendono tutta una serie di informazioni, come previsto dal **regolamento (CE) 767/2009**: "denominazione commerciale", ovvero il nome che il produttore assegna al prodotto; "tipologia di mangime" che a seconda della composizione dell'alimento, si suddivide in "mangime completo" o "mangime complementare"; "composizione" o "lista degli ingredienti"; "componenti analitici".

Gli **ingredienti** sono la parte principale dell'etichetta, ovvero le materie prime con cui viene prodotto l'alimento e come previsto nel suddetto regolamento e in modo analogo al funzionamento dell'etichettatura per l'alimentazione umana, **i vari elementi vengono indicati in ordine decrescente e suddivisi per categorie**, nel senso che il primo elemento indicato sarà quello con la più alta percentuale di presenza nel prodotto, mentre l'ultimo sarà quello con la più bassa. Di norma si possono trovare le seguenti diciture:

**Carne o pesce fresco.** Indica il tipo di prodotto fresco (pollo, salmone, manzo, etc.). Tuttavia il prodotto non è più fresco nel prodotto finito, dove la carne presente è cotta (nel cibo umido) o cotta ed essiccata (nelle crocchette). Questo significa che i cibi per cani che hanno tra gli ingredienti la carne fresca non sono i migliori, perché l'acqua è eliminata in cottura.

**Carne o pesce disidratato.** È l'alternativa migliore. L'ingrediente presente è così come è stato messo nel mangime, ma ha la caratteristica di non avere acqua fin dall'inizio; se il mangime contiene il 50% di pollo disidratato, il 50% è anche quello che si troverà alla fine, perché non c'è alcun tipo di perdita.

**Farina di carne o pesce.** È l'alternativa peggiore. Nella farina sono comprese anche le ossa, lisce, piume, zampe, frattaglie. Potrebbe non essere alimentare e non apportare alcun beneficio. Se in un mangime c'è il 50% di farina di carne, potrebbe contenere semplicemente osso sbriciolato, che apporta calcio, ma non proteine o grassi. Le farine animali tendono ad abbassare la qualità dei mangimi animali.

Altri **elementi secondari** sono quelli appartenenti ai carboidrati e fibre (mais, riso, frumento, polpa di barbabietola, patate); oli e grassi che a loro volta si dividono per origine animale (grasso di pollo, di maiale, di pesce), e di origine vegetale (olio di semi di lino, di girasole, olio di mais, olio di germe di grano e altri). Infine, i **componenti analitici** sono le "caratteristiche tecniche" di un determinato alimento, di norma espressi in percentuale o milligrammi, fra cui troviamo: **umidità, proteina grezza, olio e grassi grezzi, fibra grezza e ceneri grezze.**

## Esempi di etichette

Per meglio comprendere le caratteristiche delle etichette sopra esposte, al fine di aiutare il consumatore a valutare quale tipologia di mangime somministrare al proprio cane, vi esponiamo tre esempi di etichette, una di un mangime nel suo complesso di qualità mediocre e due di mangimi di qualità elevata. Da notare soprattutto la differenza degli ingredienti presenti risultanti dalle varie percentuali, elementi da tenere in considerazione soprattutto quando il prezzo del prodotto risulta elevato, poiché non è detto che un marchio "premium" o molto costoso, possa effettivamente avere caratteristiche altrettanto qualitativamente elevate.



### ***Esempio 1 - Mangime di qualità mediocre***

Ingredienti: mais 52%, proteine del salmone disidratate 15%, glutine di mais, olio di mais 8%, semi di lino, idrolizzato proteico di origine animale a basso peso molecolare, minerali, FOS (frutto-oligosaccaridi) 0,3%, cellulosa lignea, estratto secco di gambi di ananas 0,1%, estratto secco di bacche di Goji 0,05%.

### ***Esempi 2 e 3 – Mangimi di qualità elevata***

Ingredienti: aringhe fresche intere (14%), sardine fresche intere (12%), passerina di mare fresca intera (8%), aringhe essiccate (8%), merluzzo essiccato (7%), pesce bianco essiccato (7%), piselli verdi interi, lenticchie rosse, ceci, lenticchie verdi, olio di salmone (6%), nasello argentato fresco intero (4%), spigola striata fresca intera (4%), fagioli macchiati, piselli gialli interi, alfa alfa essiccati al sole, olio di semi di girasole, fibra di lenticchie, alga marro-ne, zucca fresca, zucca butternut fresca, pastinaca fresca, cavolo fresco, spinaci freschi, senape fresca, foglie di rapa, carote fresche, mele fresche “Red-Delicious”, pere fresche “Bartlett”, fegato liofilizzato di merluzzo, cran-berry freschi, mirtilli freschi, radice di cicoria, curcuma, cardo mariano, radice di Arctium, lavanda, radice di Althaea, cinorrodi.

Ingredienti: Carne fresca di suino (30%), riso, carne di suino e derivati (20%), proteina di riso, grasso animale, proteina di patata, idrolizzato di fegato di suino, polpa di barbabietola (2,5%), semi di lino, lievito di birra (1%), olio di pesce, cloruro di sodio, cloruro di potassio, inulina (1.000 mg/kg, fonte di fruttoligosaccaridi), zenzero (0,1%), mannanoligosaccaridi (1.000 mg/kg), estratto di yucca (170 mg/kg).

### **CONSIGLI**

- Lasciare sempre a disposizione una ciotola d’acqua fresca e pulita, soprattutto d’estate;
- Fornire pasti con cadenze regolari durante l’arco della giornata. Si consigliano 3 pasti al giorno per i cuccioli e 2 per i cani adulti;
- Adattare le quantità di cibo allo stile di vita del cane, al grado di attività fisica che svolge, se vive in appartamento oppure all’esterno e in base all’età e alle sue necessità;
- Le quantità di cibo da fornire al cane in genere sono presenti anche sulle confezioni dei cibi, con valori indicativi per taglia e/o peso;
- Prima e dopo i pasti non far agitare il cane al fine di evitare indigestioni e/o torsioni dello stomaco;
- Preferire ciotole in acciaio e/o in ceramica;
- Non variare repentinamente il cibo del nostro cane, in caso di cambio, introdurre gradualmente il nuovo tipo di cibo;
- Non eccedere con snack e cibi extra pasti;
- **In caso di dubbi, evitare il fai da te e affidarsi ad un esperto che saprà consigliarvi, come veterinari o nutrizionisti animali.**

### NOTE DI ETOLOGIA

È l'animale domestico più diffuso al mondo; oggi al mondo se ne contano ben 600 milioni (di cui 100 milioni in Europa e 7,5 milioni in Italia) a cui vanno aggiunti 160 milioni di randagi. Il gatto è un mammifero carnivoro appartenente alla famiglia dei felidi, che deriva dal gatto selvatico (*Felis Silvestris*), diffuso in tutto il mondo fin dall'antichità e a fianco dell'uomo ben prima dell'inizio della sua domesticazione, cominciata in Cina 5300 anni fa e proseguita in Egitto, dove era venerato come un dio. Un tempo impiegato per la caccia ai topi, soprattutto a bordo delle navi, oggi viene apprezzato prevalentemente come animale da compagnia. Al giorno d'oggi si possono contare una cinquantina di razze nel mondo fra cui possiamo citare il gatto **Europeo**, ovvero il gatto comune definito anche **Soriano**; il **Persiano**, con pelo lungo e folto dalle molteplici varietà di colore; il **Certosino**, gatto robusto di colore grigio-blu che miagola poco; il **Maine-Coon**, che può arrivare a pesare fino a 11 kg; il **Siberiano**, razza anallergica o ipoallergenica perché incapace di produrre la proteina "Fel D1"; lo **Sphynx**, il famoso gatto senza pelo; lo **Scottish Fold**, con le caratteristiche orecchie piegate in avanti. **Vista, udito, olfatto**



(ha 200 milioni di terminazioni olfattive, mentre l'uomo 5 milioni e il cane da 80 a 100 milioni), **gusto** (riesce a percepire anche minime variazioni nel sapore dell'acqua) e **tatto** (le vibrisse, presenti sul muso intorno al naso, nelle zampe, sotto il mento e sulle sopracciglia, gli consentono di valutare le distanze e piccole variazioni della pressione nell'aria) **sono estremamente sviluppati**. L'**equilibrio**, grazie alla conformazione del suo sistema vestibolare, gli consente di rigirarsi, entro certi limiti, durante la fase di una caduta, per poi atterrare sulle zampe. Emette i **feromoni**, sostanze odorose rilasciate da particolari ghiandole situate in vari punti del corpo (ad esempio sulle guance o sulle zampe), principalmente per lasciare un odore familiare su ciò che lo circonda e quindi creare un clima di maggiore sicurezza e tranquillità. Le **fusa** vengono prodotte, ad esempio, durante le coccole, per comunicare piacere. Infine, il **sonno** è una componente fondamentale della vita del gatto che generalmente dorme dalle 15 alle 18 ore al giorno.

## ADOTTARE O ACQUISTARE UN GATTO

È possibile adottare o acquistare un **gatto senza pedigree** oppure un **gatto di razza pura**, tenendo presente che per i gatti con pedigree è possibile un grande esborso monetario. Nel caso si decidesse di acquistare il gatto e non adottarlo è necessario scegliere il luogo di acquisto; nel caso di un gatto di razza pura, basterà ricercare un allevatore con gattini disponibili,

### CURIOSITÀ, MITI E FALSE CREDENZE

► *I gatti bianchi sono sordi.*

**VERO!** Alcuni gatti bianchi (ma per fortuna non tutti) nascono sordi, indipendentemente dalla razza, poiché possiedono nel loro patrimonio genetico il gene W, o gene bianco dominante, che provoca una degenerazione della coclea e un'atrofia dell'organo del Corti. È un processo genetico e quindi trasmissibile.

**far entrare un gatto nella propria vita (visionabili sul sito della Regione, digitando da qualsiasi motore di ricerca le seguenti parole: Regione Friuli Venezia Giulia adottare o acquistare un gatto).**

## ASPETTI SANITARI

**LE VACCINAZIONI** Un gattino di norma va vaccinato per la prima volta all'età di 2 mesi. Ci sono più tipi di vaccinazioni per i gatti; la principale è la trivalente che comprende una protezione contro la rinotracheite virale (*herpes virus*), la calicivirosi (*calici virus*), e la gastroenterite virale (*panleucopenia*). Altre vaccinazioni sono contro la Leucemia Virale Felina (FeLV) e la Clamidiosi. L'antirabbica, non più obbligatoria in Italia, tranne che in Sardegna, diventa obbligatoria se si vuole viaggiare in Europa con il proprio gatto e in caso di partecipazione ad esposizioni feline. Purtroppo malattie come l'immunodeficienza felina (FIV) non sono ancora debellabili con alcuna vaccinazione. **Consultate sempre il vostro veterinario di fiducia che**

anche visionando il sito dell'ANFI. I gatti senza pedigree si possono trovare visionando gli annunci presenti sui giornali locali, nei negozi di animali, presso gli ambulatori o cliniche veterinarie oppure contattando le organizzazioni per la protezione degli animali o le strutture di ricovero come i gattili. **Subito dopo aver scelto il proprio compagno di vita è consigliabile sottoporre il cucciolo, o l'esemplare adulto, ad un accurato controllo veterinario e, in caso si tratti di gatto di razza pura, bisogna richiedere all'allevatore il pedigree.**

Rimandiamo al capitolo relativo al **CANE**, paragrafo **ADOTTARE O ACQUISTARE UN CANE**, per alcuni consigli utili da tenere a mente prima di

saprà consigliarvi le vaccinazioni più adatte alla vostra situazione e rispondere a tutti i vostri dubbi.

**I PARASSITI** Può succedere che talvolta il nostro gatto venga colpito da parassiti esterni (come pulci e zecche, che possono causargli forme allergiche o infestazione di vermi intestinali) o da insetti volanti (come zanzare e pappataci, responsabili di Filariosi polmonare e Leishmaniosi). Per prevenire e, al caso, curare queste situazioni si possono trovare in commercio vari farmaci, come gli antiparassitari per bocca, i cosiddetti "spot on", ovvero le gocce da applicare direttamente sulla cute, ed infine i collari. **Rivolgetevi sempre al vostro veterinario di fiducia per avere ulteriori informazioni e procedere in modo corretto.**

**LA STERILIZZAZIONE** L'età giusta per sterilizzare un gatto è a partire dai 6 mesi. **La scelta e le modalità d'intervento devono essere concordate con il proprio veterinario di fiducia che saprà consigliarvi la scelta più appropriata.**

**I BOLI DI PELO E L'ERBA GATTA** I gatti passano molte ore della giornata a pulirsi ingerendo molto pelo morto che forma le cosiddette palle di pelo o tricobezoari, causa di vomito, costipazione o occlusione intestinale. Per prevenire la loro formazione può essere utile **spazzolare il gatto frequentemente** (soprattutto nei periodi della muta), **somministrare cibo ricco di fibre** o una **pasta apposita** che aiuta a prevenire la formazione dei boli e a sciogliere quelli già formati; inoltre **l'erba gatta**, facilmente reperibile in negozi specializzati per animali, può essere offerta al gatto in quanto utile per liberare lo stomaco dai boli di pelo o da altri corpi estranei, poiché favorisce la motilità intestinale ed il vomito.



**TOXOPLASMOSI** La toxoplasmosi deriva dall'infezione di un protozoo, *Toxoplasma Gondii*, che nel gatto trova il suo ospite definitivo; il gatto eliminerà le uova del protozoo (oocisti) con le feci. La forma della toxoplasmosi nell'uomo è asintomatica. L'infezione invece diventa pericolosa se contratta durante una gravidanza da una donna sieronegativa (ovvero che non ha mai avuto contatto con il parassita). **In ogni caso va sottolineato che solo se il gatto è infetto e si entra direttamente in contatto con le sue feci si può costituire una condizione di contagio**, e questa ipotesi è tra l'altro molto rara, poiché il gatto deve a sua volta contrarla entrando in contatto

con prede infette, feci o elementi vegetali non disinfettati, evento che difficilmente si verifica con un gatto che vive sempre in casa. La toxoplasmosi, comunque, si prende più facilmente mangiando carne cruda o verdure non lavate bene.

## **RESPONSABILITÀ E DOVERI DEI DETENTORI DI GATTI E COMPORTAMENTI SANZIONABILI**

Ai sensi del **Regolamento sulle caratteristiche e infrastrutture minime dell'oasi felina, responsabilità e doveri del detentore, ricovero d'autorità, modalità di esenzione degli oneri a carico del detentore, requisiti dell'educatore cinofilo, misure generali di sicurezza e forme di promozione dell'accessibilità, forme diverse di applicazione del contrassegno di identificazione, ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale 20/2012** (tratto dal sito della Regione, consultabile digitando da un motore di ricerca le seguenti parole: Regione Friuli Venezia Giulia gatti responsabilità e doveri privati).

### Custodia

1) I gatti non devono essere tenuti in terrazze o balconi senza possibilità di accesso all'interno dell'abitazione, ovvero in rimesse o cantine e non devono essere segregati, sia all'interno che all'esterno dell'abitazione in modo continuativo in trasportini e/o contenitori di vario genere come ad esempio gabbie o in condizioni che ne determinino sofferenza e maltrattamento.

2) È vietata la limitazione del movimento dei gatti mediante detenzione a catena, qualsiasi tipo di corda, filo di ferro e quant'altro possa mantenere legato il soggetto felino.



3) Al fine di contenere l'incremento della popolazione felina con nascite indesiderate, i gatti di proprietà, che escono dall'abitazione e si aggirano liberamente sul territorio, dovrebbero essere sterilizzati dal detentore.

4) Qualora il detentore, o identificato tale, alimenti alcuni felini soliti vivere in libertà, anche per più generazioni, accogliendoli talvolta in casa o quant'altro, se non li riconosce come propri deve attivare la procedura di riconoscimento di colonia felina facendone segnalazione alla Polizia Municipale del Comune di riferimento.

5) I gatti che vivono buona parte della giornata all'esterno dell'abitazione devono potervi accedere almeno nelle ore notturne, durante condizioni meteorologiche avverse ed ogni qualvolta l'animale presenti sintomi di malattia o malessere.

6) Va assicurata la quotidiana pulizia della lettiera. Anche nel caso in cui l'animale possa accedere all'esterno dell'abitazione, o vi passi il maggior tempo della giornata, va assicurata la presenza di una lettiera pulita nelle immediate pertinenze dell'abitazione.

7) Nel caso di più gatti detenuti in ambiente domestico agli stessi deve essere comunque garantita una superficie minima di movimento di mq 2 per ciascun gatto.

8) I gatti di proprietà devono essere identificati tramite microchip, ed iscritti nell'apposita Banca dati Regionale qualora ceduti, ai sensi dell'accordo 24/01/2013 in materia di identificazione e registrazione degli animali d'affezione, recepito con DGR 2029/2013.

### Cure sanitarie

Si veda il sottoparagrafo corrispondente nel capitolo dedicato al CANE, in quanto le previsioni sono identiche.

### Trasporto

Si veda il sottoparagrafo corrispondente nel capitolo dedicato al CANE, in quanto le previsioni sono identiche.

## **CURIOSITÀ, MITI E FALSE CREDENZE**

► *Prevedono i terremoti.*

**VERO!** Si dice che i gatti siano in grado di prevedere i terremoti, molto probabilmente grazie alle elevatissime concentrazioni di terminazioni nervose presenti nei polpastrelli delle zampe che permettono loro di rilevare anche le minime vibrazioni nel suolo.

## REGISTRAZIONE ALLA BANCA DATI REGIONALE

La registrazione all'anagrafe dei gatti è obbligatoria solo per ottenere il rilascio del Passaporto Europeo e viene regolamentata dalla L. R. 20/2012. La registrazione dei gatti può comunque essere effettuata su base volontaria da parte del detentore. In questi casi la registrazione comporta gli stessi obblighi e sanzioni previsti per la registrazione dei cani.



Ulteriori approfondimenti sulla registrazione, passaporto, microchip e costi sono consultabili sul sito internet della Regione, digitando da qualsiasi motore di ricerca le seguenti parole: Regione Friuli Venezia Giulia gatti registrazione alla banca dati regionale.

## ALIMENTAZIONE

È bene considerare che il gatto è un animale carnivoro ed è molto selettivo nella scelta del cibo. Può capitare che rifiuti il cibo per un lungo periodo piuttosto che nutrirsi di un alimento a lui sgradito, in tal caso è bene considerare la sostituzione dell'alimento con altre tipologie. Un elemento molto importante nell'alimentazione del gatto è la **taurina**, un amminoacido che deve essere fornito con la dieta. Per quanto riguarda i pro e i contro del cibo secco e umido e la strutturazione delle etichette si rimanda alla parte relativa all'alimentazione del cane, essendo l'argomento nello specifico sovrapponibile.

Segnaliamo solamente che per i gatti con qualche patologia o per esigenze partico-

lari esistono i cibi veterinari sia secchi che umidi, che possono ad esempio coadiuvare il trattamento di una specifica malattia. Per esempio troviamo cibi per problemi ai reni e alle vie urinarie, per allergie e digestione, tiroide, denti e gengive, articolazioni, diabete e sovrappeso oppure anche per aiutare ad eliminare i boli di pelo. **In ogni caso, per la somministrazione di questi cibi è consigliato rivolgersi al proprio veterinario di fiducia che saprà consigliarvi al meglio in relazione alla salute del vostro gatto.**

## COLONIE ED OASI FELINE

È importante premettere che **tutti i gatti randagi del Comune sono di proprietà del Sindaco.**

### I GATTI LIBERI:

- sono protetti dalla normativa statale (L. 281/1991 e L. 189/2004) e dalla normativa regionale (L.R. 20/12);
- devono essere sterilizzati dal Comune e riammessi nel loro gruppo sociale;
- non possono essere trattenuti in ambienti chiusi salvo per motivi sanitari certificati dai veterinari pubblici;
- possono essere spostati da una colonia esclusivamente in un'oasi felina e solo per validi motivi certificati dal veterinario pubblico;
- anche il singolo gatto vivente in libertà deve essere tutelato, sterilizzato e sottoposto a cure in caso di necessità.

Le colonie feline sono punti di raccolta dei gatti in un determinato territorio, che formano gruppi in modo spontaneo e vengono nutriti grazie all'aiuto di volontari (i cosiddetti gattari), in cui si tiene sotto controllo lo stato sanitario e le nascite, per evitare che il fenomeno del randagismo dilaghi.



### CURIOSITÀ, MITI E FALSE CREDENZE

► Hanno paura dell'acqua.

**FALSO!** Non tutti i gatti hanno paura dell'acqua e ad alcuni piace anche nuotare, come ad esempio i gatti di razza "Turco Van" (originari del Lago di Van in Turchia) conosciuti per il loro amore per l'acqua.

Per approfondimenti consultate la brochure scaricabile dal sito della Regione, digitando da qualsiasi motore di ricerca le seguenti parole: **Regione Friuli Venezia Giulia colonie oasi feline.**

**LE GATTARE/REFERENTI DI COLONIA** devono: riferire al comune ogni variazione rilevata circa la composizione della colonia di cui è referente; distribuire il cibo a orari regolari e utilizzare preferibilmente cibo secco; non lasciare incustoditi contenitori e residui di cibo; lasciare, ove possibile, contenitori con acqua pulita; asportare eventuali deiezioni visibili; mantenere pulita l'area della colonia al fine di evitare inconvenienti igienico-sanitari. Ai referenti di colonia è vietato inserire di propria iniziativa altri gatti nella colonia e possono accedere in area privata per alimentare i gatti di una colonia solo se autorizzati.

Le oasi feline invece, non sono gattili, ma sono luoghi opportunamente identificati dai Comuni d'intesa con il Servizio veterinario dell'Azienda per i servizi sanitari che consente l'introduzione dei gatti per i quali necessita la collocazione in ambiente controllato e protetto, come stabilito dal regolamento della Regione Friuli Venezia Giulia approvato con D. Pres. 127/2015.

**A chi volesse approfondire il tema segnaliamo la pagina del sito della Regione, visitabile digitando da qualsiasi motore di ricerca le seguenti parole: Regione Friuli Venezia Giulia gatti caratteristiche minime oasi feline.**



### ***Procedura per diventare volontario referente di oasi/colonia felina***

Per essere inseriti nell'elenco dei volontari che si occupano delle colonie/oasi feline, è necessario presentare domanda al Comune competente, utilizzando l'apposito modello. Il volontario referente della colonia/oasi felina avrà il compito di catturare i gatti per la loro sterilizzazione e di compilare le schede di identificazione dei componenti della colonia/oasi.

**Per approfondimenti visitate la pagina dedicata nel sito della Regione, digitando da qualsiasi motore di ricerca le seguenti parole: Regione Friuli Venezia Giulia gatti diventare referente di colonia.**

### ***CONSIGLI***

- Mantenere sempre sotto controllo lo stato di salute del proprio gatto, ponendo particolare attenzione ai gatti più anziani o comunque dopo i 7 anni.



- La sterilizzazione può indurre un gatto ad ingrassare; è bene quindi controllare il dosaggio dell'alimentazione e, se dal caso, acquistare alimenti specifici per gatti sterilizzati o obesi.

- I gatti non bevono molto, soprattutto se mangiano cibo umido e se sono anziani, per cui è bene lasciare a disposizione più ciotole in più punti della casa, lungo un loro per-

### ***CURIOSITÀ, MITI E FALSE CREDENZE***

► *Sono poco affettuosi.*

**FALSO!** I gatti adorano vivere a fianco dei loro proprietari e possono andare d'accordo anche con i cani; hanno solamente bisogno di socializzare ed essere coccolati.

Li vedrete spesso *fare la pasta*, comportamento accompagnato dalle fusa e conosciuto anche come "fare il pane"; è un retaggio infantile di un movimento con cui usava favorire la fuoriuscita del latte dalla mammella della mamma.



corso abituale in cui possano fermarsi a bere. È necessario cambiare regolarmente l'acqua, in modo che ne abbiano a disposizione di fresca e pulita soprattutto d'estate.

### CURIOSITÀ, MITI E FALSE CREDENZE

► Il gatto nero porta sfortuna.

**FALSO!** Tradizione tipicamente italiana; ancora oggi in molti lo pensano, a causa del suo colore che rimanda al lutto, all'inferno o a non meglio precisate sciagure, o forse perché nel Medioevo erano collegati a streghe e megere. In Francia e Inghilterra il gatto nero al contrario porta fortuna.

anche tiragraffi alti formati da una struttura complessa a più piani. È bene posizionarli nella stanza dove passiamo la maggior parte del tempo assieme al gatto e, magari, nei luoghi dove è incline a graffiare il nostro mobilio.

- Seppure sia abbastanza autonomo, il gatto ha bisogno di divertirsi, anche per via del suo istinto predatorio, quindi è bene acquistare dei giochi con cui possa interagire.

- Il gatto ha la necessità di graffiare poiché in natura comunica tramite segni olfattivi (feromoni) e visivi ai suoi simili; per questo motivo è fondamentale dotarsi di un cosiddetto tiragraffi sufficientemente alto di modo da consentirgli di allungarsi, fare stretching, tenere in allenamento la muscolatura e giocare. Inoltre, con l'atto del "graffiare", può anche liberare le unghie "nuove" dalla guaina esterna consumata.

- L'altezza è molto importante per un gatto poiché in una posizione sopraelevata può sentirsi al sicuro e controllare il territorio sottostante. Per questo motivo esistono

## ALTRI ANIMALI D'AFFEZIONE

I destinatari del nostro affetto e delle nostre cure non sono solo cani e gatti, ma anche **altri animali**, alcuni entrati nelle nostre case da molto tempo, come i pesci d'acquario o i conigli, altri **solitamente destinati alla produzione alimentare**, come galline o caprette, ed infine gli animali **esotici**, come tartarughe, pappagalli, serpenti e aracnidi. Qualsiasi sia il nostro animale, è fondamentale essere ben coscienti delle sue esigenze e dei suoi comportamenti (alimentazione, cura del corpo, locomozione e altri movimenti, comportamenti sociali e riproduttivi, comportamenti spaziali, fase del riposo e del sonno, comportamento giovanile, gioco, pratica, esercizio, comportamenti parentali), per evitare di mettere a rischio il suo benessere ed, eventualmente, la nostra sicurezza. **In questo capitolo vi verranno dati alcuni consigli per una corretta detenzione, cura e convivenza con i mammiferi non convenzionali, gli uccelli, i rettili e gli anfibi, i pesci, e gli animali esotici.**



**Per avere tutte le informazioni vi consigliamo di consultare il sito della Regione digitando da qualsiasi motore di ricerca le seguenti parole: Regione Friuli Venezia Giulia regolamento doveri detentore oasi felina.**



**na.** Qui troverete il Regolamento sulle caratteristiche e infrastrutture minime dell'oasi felina, responsabilità e doveri del detentore, ricovero d'autorità, modalità di esenzione degli oneri a carico del detentore, requisiti dell'educatore cinofilo, misure generali di sicurezza e forme di promozione dell'accessibilità, forme diverse di applicazione del contrassegno di identificazione, ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale 20/2012 (approvato con D.Pres 127/2015) e, in aggiunta alle modalità di custodia di animali diversi dai cani e gatti di seguito indicate, potrete

visionare le prescrizioni per gli equidi (cavalli, pony, asini, muli e bardotti) ed i rapaci in cattività.

## MAMMIFERI D'AFFEZIONE NON CONVENZIONALI

(coniglio nano, cavia, criceto, gerbillo, cincillà, topo domestico, ratto domestico, degu, scoiattolo striato, cane della prateria, maialino nano vietnamita, capretta tibetana)

Sono compresi in tale gruppo specie di piccoli mammiferi, come i criceti, e mammiferi zootecnici commercializzati come animali ornamentali o d'affezione, come ad esempio le caprette tibetane. Di seguito alcune prescrizioni sulle modalità di detenzione, tratte dal sito della Regione, consultabili digitando da qualsiasi motore di ricerca le seguenti parole: Regione Friuli Venezia Giulia mammiferi diversi dai cani e gatti.

**Gabbie** Tutte le gabbie destinate a ospitare questo gruppo di animali non devono avere il fondo grigliato, devono essere costruite con materiali atossici e non devono avere delle sporgenze sulle quali gli animali possano ferirsi. Le gabbie devono essere poste lontane da fonti di calore o di freddo, possibilmente in una zona ben illuminata e tranquilla.



**Recinti** Le specie di grandi dimensioni ospitate in recinti esterni devono poter disporre di un adeguato ricovero dalle intemperie o dal calore e la rete deve avere una maglia di dimensioni tali da impedire che gli animali rimangano incastrati, impigliati o si feriscano.

**Lettiera** È vietato utilizzare la sabbia per gatti come lettiera per le specie di mammiferi non convenzionali.

**Capienza massima** Il numero massimo di soggetti ospitabili per ogni gabbia o recinto deve tener conto non solo delle dimensioni dell'animale ma anche delle caratteristiche biologiche, sociali e riproduttive della specie; deve essere evitato il sovraffollamento.

**Acqua e cibo** L'alimentazione fornita deve es-

sere adeguata ai fabbisogni delle specie tenute in cattività, il cibo e l'acqua devono essere, sempre a disposizione, freschi e somministrati con regolarità, i beverini e le mangiatoie devono essere di plastica o di metallo e devono essere lavati e disinfettati spesso.



**Illuminazione** Deve essere garantito un fotoperiodo consono con la stagione, con la temperatura ambientale e con le caratteristiche biologiche della specie, con un minimo di 8 ore ed un massimo di 12 ore (inverno – estate). In caso d'illuminazione ambientale scarsa bisogna provvedere con un'integrazione d'illuminazione artificiale con spettro idoneo.

**Areazione** I locali devono essere dotati di adeguata ventilazione naturale o artificiale al fine di garantire un corretto ricambio d'aria, tale da impedire che sia avvertito odore di ammoniaca o altro odore sgradevole legato alla presenza di lettiera sporca o acqua stagnante.

### *Alcuni suggerimenti per il criceto*

Il criceto si pulisce da solo (non va mai lavato), è un animale notturno e, in alcune specie come il criceto dorato, è solitario e per questo motivo ogni esemplare deve avere a disposizione la propria gabbia. Il prodotto da evitare per il nido del criceto è il cotone, mentre possono essere adatti materiali come il fieno apposito o la carta da cucina (purché non siano né colorati né profumati, come i fogli del giornale). È importante per la sua salute permettergli di svolgere dell'esercizio fisico, magari facendolo passeggiare quotidianamente (ricordando sempre che sarà attivo dal tardo pomeriggio) al di fuori della gabbia (esistono in commercio anche dei recinti nei quali è possibile aggiungere degli arricchimenti).



## UCCELLI

In quest'ambito rientrano gli uccelli appartenenti alla fauna autoctona e alloctona (come i canarini o i pappagalli), i rapaci e gli uccelli zootecnici commercializzati come animali ornamentali o d'affezione. Di seguito alcune prescrizioni per la corretta detenzione dei volatili appartenenti alla fauna autoctona e alloctona (esotica e ornamentale) tratte dal sito della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, consultabile digitando da qualsiasi motore di ricerca le seguenti parole: [Regione Friuli Venezia Giulia altri animali d'affezione uccelli](#).

**Gabbie e voliere interne** La distanza tra le sbarre deve essere abbastanza ravvicinata in maniera tale da impedire che gli uccelli rimangano incastrati con la testa; è vietato l'utilizzo di gabbie rotonde.

**Posizione delle gabbie** Le gabbie non devono essere collocate a terra e devono essere posizionate lontane da fonti di calore o di freddo, possibilmente in una zona ben illuminata e tranquilla. L'esposizione al sole diretto è concessa a patto che parte della gabbia sia riparata dai raggi solari.



**Voliere esterne** Devono essere posizionate in un'area riparata dalle intemperie e schermate su almeno due lati rispetto ai venti prevalenti.

**Rete metallica** Le gabbie e le voliere non devono avere delle sporgenze sulle quali gli animali possano ferirsi. Inoltre, le gabbie devono essere a struttura

elettrosaldata e verniciata con prodotti atossici; la rete metallica intrecciata è consentita nelle voliere per uccelli di grosse dimensioni o per animali da cortile.

**Posatoi** La gabbia deve essere dotata di almeno due posatoi in maniera tale che l'animale possa volare da un posatoio all'altro. La distanza minima tra un posatoio e l'altro è fissata in cm 30, i posatoi devono essere ad un'altezza che impedisca il contatto della coda con il fondo della gabbia e devono

essere collocati all'interno della gabbia o della voliera in maniera tale che le deiezioni degli animali non cadano nei beverini dell'acqua o nelle mangiatoie. I posatoi devono avere un diametro proporzionato con le specie cui sono destinati; indicativamente la zampa dell'uccello deve circondare il posatoio per circa 2/3 del suo diametro.

**Fondo** Il materiale posto sul fondo delle gabbie non deve essere polverulento e deve essere cambiato di frequente, giornalmente in caso di gabbie affollate. Tra i materiali suggeriti, si annovera la carta e nelle gabbie di grandi dimensioni o le voliere, la sabbia, il grit o altro materiale idoneo. In nessun caso è consentito utilizzare come materiale di fondo per le gabbie e le voliere che ospitano uccelli, la sabbia per gatti: gli uccelli necessitano di poter ingerire sabbia e pietruzze fondamentali alla loro fisiologia digestiva e i conglomeranti presenti nella sabbia per gatti, se ingeriti, risultano tossici per questa classe di animali.



**Capienza massima** Il numero massimo di soggetti ospitabili per ogni gabbia deve tener conto non solo delle dimensioni dell'animale ma anche delle caratteristiche biologiche, sociali e riproduttive della specie.

**Coabitazione** Nella stessa gabbia o voliera è consentita la stabulazione solamente di specie compatibili e non reciprocamente aggressive; ad esempio, i canarini non possono essere tenuti assieme ai pappagalli, seppur di piccola taglia; poiché sono comunemente commercializzate specie gregarie o sociali, maschi e femmine, adulti e giovani la scelta degli uccelli appartenenti ad una singola specie che possono condividere lo stesso spazio deve essere valutata di conseguenza.

**Acqua e cibo** L'alimentazione fornita deve essere adeguata ai fabbisogni delle specie aviari tenute in cattività, il cibo e l'acqua devono essere, sempre a disposizione, freschi e somministrati con regolarità, i beverini e le mangiatoie devono essere di plastica o di metallo e devono essere lavati e disinfettati spesso.

**Illuminazione** A tutti gli uccelli deve essere garantito un fotoperiodo consono con la stagione, con la temperatura ambientale e con le caratteristiche biologiche della specie, con un minimo di 8 ore ed un massimo di 12 ore (inverno – estate). In caso d'illuminazione ambientale scarsa bisogna provvedere con un'integrazione d'illuminazione artificiale con spettro idoneo.



**Areazione** I locali devono essere dotati di adeguata ventilazione naturale o artificiale al fine di garantire un corretto ricambio d'aria, tale da impedire che sia avvertito odore di ammoniaca o altro odore sgradevole legato alla presenza di lettiera sporca o acqua stagnante.

**Catene e mezzi di contenzione** È vietato tenere pappagalli legati con la catena o con altro mezzo di contenzione che impedisca loro il volo libero.

**Taglio o rimozione di penne/piume** È vietato tagliare o rimuovere le penne e le piume degli uccelli, fatto salvo che tali procedure siano eseguite per ragioni sanitarie da parte di un medico veterinario il quale deve certificare per iscritto la tipologia e la motivazione della procedura eseguita.

Bisogna sottolineare che in base alla taglia degli uccelli - piccola (sino a 15 cm di lunghezza testa-coda), media (da 16 a 25 cm di lunghezza testa-coda) e grande (>25 cm di lunghezza testa-coda) – le dimensioni delle gabbie e delle voliere per la detenzione e l'allevamento variano (per saperne di più si veda il sito della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia digitando da qualsiasi motore di ricerca le seguenti parole [Regione Friuli Venezia Giulia altri animali d'affezione uccelli](#)). Inoltre è fondamentale evidenziare che a parità di taglia un uccello camminatore preferirà una gabbia a sviluppo verticale rispetto a un uccello volatore che trarrà maggior benessere da una gabbia a sviluppo orizzontale.

### **Alcuni suggerimenti per il canarino**

È consigliabile detenerli in gabbie e voliere grandi di modo da permettere la possibilità di movimento e l'esercizio fisico, fondamentali per mantenersi in buona salute. Infine, è necessario evitare di posizionare la gabbia in cucina dove possono svilupparsi vapori delle pentole rivestite di teflon che sono particolarmente nocive per loro.

## **RETTILI E ANFIBI**

Tra essi sono compresi tartarughe terrestri, tartarughe palustri e d'acqua dolce, iguane (dai tubercoli o verde) e serpenti. Di seguito alcune prescrizioni per la corretta detenzione tratte dal sito della Regione, consultabili digitando da qualsiasi motore di ricerca le seguenti parole: [Regione Friuli Venezia Giulia altri animali d'affezione rettili e anfibi](#).

**Terrari e terracquari** Non devono avere il fondo grigliato, devono essere costruite con materiali atossici e non devono avere spigoli/superfici che possano provocare lesioni agli animali che ospitano. Per i rettili palustri e gli anfibi, il terracquario deve essere dotato di un setto con acqua e un altro con lettiera asciutta affinché gli animali non siano costretti a nuotare continuamente. Inoltre, il terracquario deve avere un contenitore o una sezione all'interno della quale gli animali possono immergersi completamente nell'acqua che va mantenuta pulita con l'ausilio di un filtro o di cambi frequenti al fine di allontanare le deiezioni.



**Temperatura e umidità** Deve essere presente un idoneo sistema di riscaldamento e di ricambio d'aria che permetta di creare condizioni di temperatura diversificate per consentire un'adeguata termoregolazione. Nel caso di terracquari deve essere presente anche un impianto di riscaldamento e filtraggio dell'acqua.

**Capienza massima** Il numero massimo di soggetti ospitabili per ogni terrario deve tenere conto non solo delle dimensioni dell'animale ma anche delle caratteristiche biologiche, sociali e riproduttive della specie.

**Acqua e cibo** L'alimentazione fornita deve essere adeguata ai fabbisogni delle specie, il cibo e l'acqua devono essere, sempre a disposizione, freschi

e somministrati con regolarità e le mangiatoie, quando presenti, devono essere di plastica o di metallo e devono essere lavate e disinfettate spesso.

**Illuminazione** Deve essere garantito un fotoperiodo consono con le caratteristiche biologiche della specie, con un minimo di 8 ore e un massimo di 12 ore (inverno – estate) mediante lampade a spettro solare per rettili e anfibi.

**Areazione** I locali devono essere dotati di adeguata ventilazione naturale o artificiale al fine di garantire un corretto ricambio d'aria, tale da impedire che sia avvertito odore di ammoniaca o altro odore sgradevole legato alla presenza di lettiera sporca o acqua stagnante.

**Dimensioni dei terrari** Le dimensioni dei terrari devono consentire movimenti agevoli degli animali in relazione alla propria andatura e devono permettere un'agevole inversione del senso di marcia. A seconda che debbano ospitare specie terricole o arboricole i terrari avranno uno sviluppo orizzontale o verticale. Per rettili e anfibi di piccole dimensioni, la capacità minima del contenitore che li ospita non deve essere inferiore a 60 x 40 x 35 cm di altezza (60 cm di altezza nel caso di specie arboricole).

**Dimensioni degli acquari per tartarughe palustri o d'acqua dolce** Questi rettili hanno bisogno di molto spazio e l'acquario, anche per i soggetti di piccolissima taglia, non deve essere inferiore a cm 60 x 40 x 25 cm di altezza, profondità dell'acqua di almeno 5 cm con piattaforma asciutta, sulla quale le tartarughe possano sostare al di fuori dell'acqua.

**Arricchimento ambientale** Tutte le specie di rettili al fine di mantenere un adeguato standard di benessere richiedono che il terrario sia dotato di arricchimenti ambientali consono con le necessità fisiologiche ed etologiche di ogni specie come ad esempio rami, piattaforme sopraelevate, substrato idoneo per la lettiera, etc.

#### ***Alcuni suggerimenti per la tartaruga palustre americana***

Poiché è un chelone che necessita di un'ampia zona acquatica che gli permetta di nuotare e di una zona emersa spaziosa dove termoregolarsi e potersi asciugare completamente, la detenzione domestica della tartaruga palustre americana (come la *Trachemys scripta scripta* o testuggine palustre dalle orecchie gialle) dovrebbe prevedere la sistemazione in un terracquario. È infatti un rettile diurno che in natura vive in zone acquitrinose ricche di vegetazione e trascorre molto tempo ad esporsi al sole (*basking*) su rocce, tronchi semisommersi, sulla riva, o galleggiando sull'acqua (*floating*).

È necessario evidenziare che quando vengono vendute sono solitamente giovanissime e di modeste dimensioni ed al momento dell'acquisto vengono sottovalutate le loro esigenze in fatto di spazio e alimentazione. Poiché le dimensioni che possono raggiungere questi rettili sono spesso ignorate, è diventato prassi l'abbandono in natura di esemplari adulti che possono raggiungere i 20-30 cm di lunghezza e che creano notevoli problemi agli ecosistemi acquatici. Capita infatti molto spesso che queste tartarughe palustri vengano rilasciate nei laghetti dei giardini pubblici, nelle fontane, negli stagni, nei fiumi e nei torrenti perché cresciute troppo e di conseguenza non più gestibili in una abitazione privata e questo causa enormi problemi alla nostra autoctona testuggine d'acqua (*Emys orbicularis*) con cui competono per cibo e *habitat*.




## PESCI D'ACQUARIO

Vi rientrano molte specie di pesci di acqua dolce o marina. Di seguito alcune prescrizioni per la corretta detenzione dei pesci tratte dal sito della Regione, visionabili digitando da qualsiasi motore di ricerca le seguenti parole: Regione Friuli Venezia Giulia altri animali pesci d'acquario.

**Caratteristiche degli acquari** La corretta detenzione in cattività dei pesci è correlata a idoneo volume d'acqua, caratteristiche fisico-chimiche, temperatura, ossigenazione, illuminazione e filtraggio dell'acquario che li ospita. Tali parametri devono essere garantiti e conformi alle esigenze delle diverse specie di pesci: devono essere presenti un impianto di riscaldamento e di filtraggio dell'acqua mentre l'illuminazione deve essere garantita con un fotoperiodo consono con le caratteristiche biologiche delle specie con un minimo di 8 ore e un massimo di 12 ore (inverno – estate) mediante lampade a spettro solare per acquari.

**Dimensioni degli acquari** I pesci ospitati devono potersi muovere agevolmente nella vasca e si utilizza la seguente regola generale per il calcolo della densità di popolazione massima per una vasca: per ogni pesce di lunghezza < a 5 cm 1 litro di acqua per cm; per ogni pesce superiore ai 5 cm di lunghezza 2 litri di acqua per cm. La lunghezza è calcolata in base alla distanza bocca/estremità della coda; in ogni caso, a prescindere dal numero e dalle dimensioni dei pesci ospitati l'acquario non dovrà mai avere un volume inferiore ai 20 litri d'acqua.

**Forma degli acquari** È vietato l'utilizzo di acquari sferici, di bocce di vetro e di batterie di piccolissimi acquari per pesci combattenti ("bettiere"). I pesci rossi (*Carassius auratus*) e i pesci combattenti (*Betta splendens*) hanno le stesse esigenze fisiologiche ed eco-etologiche delle altre specie di pesci e non possono essere confinati in acquari che non rispettano le dimensioni di cui al punto 1 lett. c) .



ni del pesce ma anche delle caratteristiche biologiche, sociali e riproduttive della specie. Le specie sociali devono essere stabulate in gruppo mentre

quelle solitarie e territoriali devono essere ospitate in coppia o individualmente a seconda delle necessità.

**Acqua e cibo** L'alimentazione fornita deve essere adeguata ai fabbisogni delle specie, dovrà essere somministrata con regolarità senza eccessi che potrebbero inquinare l'acqua e danneggiare la salute dei pesci.



È fondamentale sottolineare che, per quanto riguarda manifestazioni, fiere e mercati, è vietato offrire direttamente o indirettamente pesci o comunque qualsiasi animale d'affezione in premio o vincita di giochi oppure in omaggio a qualsiasi titolo, nelle mostre, nelle fiere e nei mercati in qualsiasi tipo di gioco o pubblico intrattenimento.

### **Alcuni suggerimenti per il pesce rosso**

I pesci rossi possono superare i 30 cm di lunghezza e raggiungere i 2-3 kg di peso, sono sociali ed estremamente longevi, tanto che possono vivere fino a 20-30 anni. Per permettere loro di vivere una vita lunga (e non i purtroppo consueti sei mesi) è necessario, ad esempio, detenerli in un acquario ampio e non nelle bocce sferiche, pratica tra l'altro vietata, o, se possibile, in laghetti esterni.

### **COSA SI INTENDE PER ANIMALE ESOTICO?**

Con la definizione “**animale esotico**” normalmente si considera quella specie di mammifero, rettile, anfibio, pesce, insetto, etc., non originaria dell’area geografica in cui viviamo.

### **CONSIDERAZIONI DA FARE PRIMA DI PRENDERE UN ANIMALE ESOTICO**

Prima di decidere di entrare in possesso di un qualsiasi animale esotico, bisogna informarsi da **fonti attendibili** (veterinari specializzati, libri, allevatori o negozianti del settore, ecc.) sulle peculiarità inerenti ad esso. Tali aspetti sono estremamente variabili da una specie ad un’altra e comprendono: l’ambiente, l’alimentazione, ed il comportamento. L’**ambiente di stabulazione** può diversificarsi in: desertico, tropicale, temperato, con specifiche necessità di allestimento, luce, temperatura, umidità. Per quanto concerne le dimensioni delle teche, degli acquari o delle gabbie, che possono variare da poche decine di centimetri sino a diversi metri, vanno selezionate considerando il numero e le dimensioni degli animali (Foto 1 a-b).



1a



1b

**Foto 1 a-b.** Le dimensioni di gabbie, teche, acquari, devono venir prese in considerazione valutando in prospettiva la crescita degli animali; molti rettili in età adulta possono di gran lunga superare il metro di lunghezza necessitando di spazi molto ampi (a). Altro aspetto da considerare è il numero degli individui in esso stabulati e il loro tasso riproduttivo, come in molti roditori (b).

Le **abitudini alimentari** possono essere molto diversificate in base alla specie, e possono includere nella dieta la somministrazione di insetti vivi, frutta, semi o carne (Foto 2 a-b).



2a



2b

Le caratteristiche comportamentali, come la socialità - ossia la necessità o meno di avere un compagno con cui condividere gli spazi -, l'aggressività e i ritmi di attività, diurni o notturni, dovranno essere adeguatamente valutati dal futuro proprietario tenendo in considerazione i propri stili di vita e quelli della famiglia (Foto 3 a-b).



3a



3b

Tutti questi aspetti devono essere precedentemente studiati e assicurati all'animale per potergli garantire una condizione di **benessere psicofisico** il più simile possibile a quello che avrebbe nel suo habitat naturale.

**Foto 3 a-b.** Il comportamento degli animali esotici è molto variabile tra le diverse specie anche all'interno delle diverse classi di mammiferi, uccelli, rettili, anfibi e pesci. Ad esempio, i pappagalli preferiscono una vita sociale con un compagno mentre molti rettili, come ad esempio i camaleonti, necessitano di una vita solitaria tranne che nel momento della riproduzione; la sola vista di un altro individuo in un diverso periodo dell'anno può provocare un grave stato di stress.

Tali aspetti richiedono perciò una **preparazione adeguata e specifica**, oltre che un **impegno di tempo quotidiano**, da non sottovalutare mai. Spesso accade che il proprietario custodisca queste specie con troppa superficialità e leggerezza, con conseguenze anche molto gravi per il benessere, che possono portare nei casi più gravi al decesso del malcapitato animale (Foto 4 a-b).



4a



4b

**Foto 4 a-b.** La mancanza di preparazione nella gestione di queste specie esotiche può provocare gravi problematiche sia di natura fisica che comportamentale. In alcuni rettili l'inadeguatezza della dieta associata all'assenza di una specifica illuminazione con raggi UV può provocare gravi deformità scheletriche (a); allo stesso modo, la mancata attenzione del proprietario nei confronti del proprio pappagallo o l'assenza di un compagno, sono in grado di indurre nell'animale gravi alterazioni comportamentali con fenomeni di automutilazione (b).



Nel caso in cui il proprietario non sia più in grado di affrontare l'impegno di mantenere una specie esotica in cattività è **assolutamente vietato rilasciarla in natura**. Questa irresponsabile e spesso comune abitudine, oltre che essere severamente vietata dalla legge, ha spesso come conseguenza la morte in breve tempo dell'animale, incapace di adattarsi al nuovo ambiente che si discosta da quello del suo paese d'origine. Qualora questo non avvenga, la sopravvivenza dell'individuo potrebbe innescare conseguenze anche molto gravi; alcune specie come la tartaruga dalle orecchie rosse e dalle orecchie gialle, lo scoiattolo grigio ed il parrocchetto dal collare ne sono un esempio. Tali animali oltre ad essere sopravvissuti alle prime liberazioni sono stati in grado negli anni di riprodursi a tal punto da venir considerate **specie aliene invasive**, soppiantando in alcuni casi i nostri animali e provocando così gravi squilibri all'ambiente.

(Foto 5 a-b)



5a

5b

**Foto 5 a-b.** L'abbandono in natura di specie esotiche, come la tartaruga dalle orecchie rosse (*Trachemys scripta elegans*), di origine americana, negli specchi d'acqua (a), è in grado di provocare gravi danni ai nostri ecosistemi. Un esempio è stato la significativa riduzione della tartaruga palustre europea (*Emys orbicularis*), considerata a rischio di estinzione in diverse aree dell'Europa mediterranea (b), proprio a causa della maggior competitività della cugina d'oltreoceano.

Se, per gravi necessità, non si è più in grado di mantenere nel modo corretto un animale esotico, la soluzione migliore va ricercata non nell'abbandono, ma nell'affidamento; la scelta può ricadere su una persona qualificata, una delle diverse associazioni presenti sul territorio specializzate nel recupero di animali esotici o un centro di recupero per gli animali esotici, che siano in grado di accudire l'animale e prendersene cura.

La Regione Friuli Venezia Giulia riconosce il Centro di Recupero per gli Animali Esotici nel quale vengono accolti ed ospitati animali sequestrati in tutto il territorio regionale dalle varie Forze dell'ordine, ed animali ritrovati in natura, anche a seguito di abbandoni.

**Attualmente il Centro Regionale riconosciuto per la detenzione e il recupero degli animali esotici si trova a San Canzian d'Isonzo (GO), località Terranova, via Grado 28. Per emergenze si possono contattare i seguenti numeri: 348 4056523 oppure 0481 711574.**

## RISCHI SANITARI PER IL DETENTORE

Nel prendersi cura degli animali esotici non si incorre in grossi rischi sanitari. Nonostante ciò, il proprietario dovrà prestare attenzione al rispetto delle buone pratiche igienico sanitarie. È necessario procedere alla pulizia delle mani o utilizzare guanti usa e getta nel caso si manipolino escrezioni (feci ed urine) durante gli interventi di pulizia di gabbie, voliere, teche ed acquari; evitare il contatto con la bocca e gli occhi con secreti come la saliva o il muco. Va ricordato che, come tutti gli animali, anche quelli esotici possono essere fonti di malattie zoonosiche, infezioni trasmesse dagli animali all'uomo. Tra queste si ricordano agenti come la *Salmonella spp.* e *Mycobacterium spp.*, a volte presenti in pesci e rettili, o malattie come la clamidiosi o psittacosi trasmesse dagli uccelli, in particolare dai pappagalli. A tal proposito si consiglia di rivolgersi ad un veterinario specializzato in animali esotici per ricevere maggiori informazioni ed evitare possibili infezioni al proprietario o ad un componente della famiglia, in particolar modo ai bambini. Infine, si ricorda che morsi o beccate anche di animali di non grosse dimensioni possono provocare ferite anche dolorose che andranno immediatamente e accuratamente disinfettate.

## NORME CHE REGOLANO LA DETENZIONE DEGLI ANIMALI ESOTICI

La persona, dopo aver considerato, valutato e scelto di prendersi cura di un animale esotico deve tener presente di un'altro aspetto decisamente importante, ovvero il quadro normativo, in vigore in Italia e all'estero. La normativa detta una serie di disposizioni riguardanti il commercio, la legittima detenzione e la modalità di gestione di buona parte degli animali esotici.

La **convenzione di Washington (CITES)** è una delle principali e più importanti fonti normative e si tratta della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali selvatiche minacciate di estinzione.

Questo trattato, firmato da oltre 180 stati aderenti, ha come scopo controllare e regolare il commercio di molte specie animali e vegetali, inserite in una lista e suddivise in diverse appendici a seconda del proprio grado di rischio.

Appendice 1: sono inserite le specie a maggior rischio di estinzione, il commercio di tali specie è regolamentato in maniera molto restrittiva e può avvenire solo in determinate circostanze.

Appendice 2: sono inserite le specie che, anche se non attualmente in pericolo di estinzione, senza una rigida regolamentazione lo potrebbero diventare.

Appendice 3: sono inserite le specie non a rischio estinzione, ma per le quali il commercio e l'importazione sono comunque regolamentati dagli stati aderenti alla CITES.

Quando si intende acquistare un animale esotico che rientra nell'Allegato 1 o 2 della CITES sia sul territorio nazionale che in un altro paese, per non incorrere in pesanti sanzioni amministrative e per non essere complici del commercio illegale, bisogna farsi rilasciare, dal venditore o comunque dal cedente, un apposito certificato CITES che ne attesti la provenienza.

Per sapere se l'animale che si intende acquisire è tra quelli inseriti nel regolamento CITES, si può consultare il sito [www.CITES.org](http://www.CITES.org).

In Friuli Venezia Giulia va inoltre ricordato che è in vigore la L.R. 20/2012, che con il D.P.reg. del 26 giugno 2015, sancisce le linee guida per la detenzione di animali d'affezione diversi dal cane e dal gatto. Tale legge stabilisce le specifiche tecniche concernenti la detenzione, l'allevamento e la commercializzazione di mammiferi, uccelli, rettili, anfibi e pesci tenuti come animali d'affezione, indicando in particolare le dimensioni delle gabbie, delle voliere, delle teche e delle vasche, nonché le specifiche tecniche concernenti la detenzione le modalità di custodia per i possessori di uccelli rapaci.

Va ricordato infine che il possesso di animali esotici potenzialmente pericolosi è regolamentato. Sebbene infatti all'estero si possa acquistare legalmente un innumerevole numero di specie esotiche, non tutte possono essere detenute sul nostro territorio nazionale se non a seguito di specifiche autorizzazioni. Le norme in questione sono l'art. 6 della legge n°150 del 1992 ed il D.M. del 19 aprile 1996, nonché la legge n°213 del 2003 che vieta la detenzione e la commercializzazione di tutti gli aracnidi pericolosi per la pubblica incolumità.



6a

**Foto 6a.** Si definiscono pericolosi “tutti gli esemplari vivi di mammiferi, rettili, anfibi, insetti, aracnidi, alcune specie ittiche, ecc., che in particolari condizioni ambientali e/o comportamentali, possono arrecare con la loro azione diretta o indiretta effetti lesivi e/o invalidanti, anche di ordine psicologico”. Nella foto è visibile un esemplare di vipera del Gabon (*Bitis gabonica*), uno dei serpenti più affascinati ma anche più pericolosi al mondo per la quantità di veleno inoculato.

## INTERAZIONI CON ALTRI ANIMALI D'AFFEZIONE

Qualora si decida di occuparsi di specie esotiche e si è già in possesso di un animale da compagnia, in particolare modo di un cane o di un gatto, si deve tener conto del loro istinto predatorio. Questo, anche se manifestato per gioco, potrebbe provocare gravi lesioni all'animale esotico, direttamente, con graffi e morsi, o indirettamente, colpendo e danneggiando gabbie teche ed acquari.

## CONCLUSIONI

Il benessere degli animali sopraelencati può generare dubbi dal punto di vista patologico, fisiologico e comportamentale e quindi **il detentore è tenuto ad acquisire idonee informazioni sulle corrette modalità di detenzione, stabulazione e cura rivolgendosi ai Servizi di Sanità Pubblica Veterinaria competenti per territorio**, i quali vigilano sul rispetto delle medesime.

Inoltre, alcune delle specie sono in grado di **raggiungere grandi dimensioni** e gli esercizi commerciali che le vendono sono tenuti a informare preventivamente i potenziali acquirenti sulle future criticità gestionali (dimensioni dei ricoveri,



delle voliere e degli acquari, costi di mantenimento e cura). Questo vale per i mammiferi non convenzionali (come i maialini nani vietnamiti), per alcune specie aviari (che possono raggiungere dimensioni superiori a 25 cm di lunghezza testa-coda), per alcuni rettili (potenzialmente in grado di raggiungere dimen-

sioni superiori ai 30 cm) e pesci (potenzialmente in grado di raggiungere dimensioni superiori ai 30 cm di lunghezza testa-coda).

È necessario evidenziare che per tutti questi animali d'affezione non convenzionali è previsto il **divieto di rilasciarli in natura**; è una regola valevole per:

- **mammiferi diversi da cani e gatti acquistati come animali d'affezione**;

- **uccelli acquistati come animali d'affezione**: poiché incapaci di sopravvivere nell'ambiente naturale e potenzialmente causa di gravi squilibri (ecologici, genetici e sanitari) per le popolazioni aviarie autoctone;
- **rettili e anfibi acquistati come animali d'affezione**: non possono essere rilasciati negli stagni, nei fiumi e nei torrenti;
- **pesci acquistati come animali d'acquario**: non possono essere rilasciati negli stagni, nei fiumi e nei torrenti.

Il divieto, che si accompagna al **reato di abbandono dell'art. 727 del codice penale**, è fondato quindi sia sulla necessità di tutelare l'animale d'affezione, potenzialmente incapace di provvedere a sé stesso e dunque morire, sia sull'esigenza fondamentale di proteggere la biodiversità autoctona e l'ecosistema.

Concludendo, quando si decide di adottare o acquistare un animale bisogna essere ben consapevoli dei suoi bisogni fisiologici, psicologici ed etologici, e tenere presente che a tutti questi animali, come ai cani ed ai gatti (e più in generale a qualsiasi animale, a qualsiasi specie appartenga), **il detentore deve garantire le "Cinque libertà"**:

- a) **libertà dalla sete, dalla fame e dalla malnutrizione**, ovvero disponibilità di acqua e di una dieta bilanciata tale da favorire lo stato di salute e di vigore dell'animale;
- b) **libertà dal disagio**, cioè disponibilità di un ambiente appropriato, comprensivo di aree riparate e di riposo;
- c) **libertà dal dolore, dalle lesioni e dalle malattie**, attraverso la prevenzione, tempestive diagnosi e terapie puntuali;
- d) **libertà di poter manifestare un comportamento normale**, tramite la disponibilità di spazi adeguati, ambienti puliti e la presenza di animali della stessa specie (ove siano animali sociali);
- e) **libertà dalla paura**, assicurando condizioni di vita tali da evitare sofferenze mentali.

## PET THERAPY

La pet-therapy prevede la relazione con gli animali (come cani, gatti, conigli, cavalli ed asini) per coadiuvare miglioramenti nelle aree cognitive, motoria, relazionale, emotivo-comportamentale e comunicativa umane nel primario rispetto dell'animale.

La Regione ha recepito l'accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sul documento recante "Linee guida nazionali per gli interventi assistiti con gli animali (IAA)."

Gli IAA hanno valenza terapeutica, riabilitativa, educativa e ludico ricreativa e comprendono tre ambiti di intervento: Terapie Assistite con gli Animali (TAA), Educazione Assistita con gli Animali (EAA) e Attività Assistite con gli Animali (AAA).

**A chi volesse approfondire il tema e consultare la Legge regionale 12 aprile 2012, n. 8, Norme in materia di terapie e attività assistite con gli animali (pet therapy), segnaliamo la pagina dedicata sul sito della Regione, consultabile da qualsiasi motore di ricerca digitando le seguenti parole: Regione Friuli Venezia Giulia terapia assistita con gli animali.**

## ATTIVITÀ COMMERCIALI CON ANIMALI D'AFFEZIONE

L'attività commerciale relativa agli animali d'affezione è disciplinata dal Regolamento emanato con Decreto del Presidente della Regione n. 0241 del 19/10/2017, in vigore dal 3 novembre 2017. In tale Regolamento vengono dettate le prescrizioni sui requisiti strutturali e gestionali delle strutture interessate; in particolare, le attività commerciali vengono suddivise in:

**Attività commerciali con cani:** le strutture per attività di commercio, allevamento, addestramento e custodia a fini commerciali sono: le pensioni per cani; l'allevamento per cani; l'addestramento di cani; le attività di toelettatura.

Tali attività di commercio, allevamento, addestramento e custodia a fini commerciali, sono sottoposte al **nulla osta** ai sensi dell'articolo 13 della L.R. 20/12; il nulla osta è rilasciato, su istanza del responsabile dell'attività, dal Servizio Veterinario dell'Azienda sanitaria territoriale competente per territorio, e contiene le indicazioni



relative alla/le specie degli animali d'affezione che si intende commerciare, allevare, addestrare e custodire, nonché, per le attività di vendita di animali, le prescrizioni del Servizio Veterinario relative all'età minima per la cessione, tenuto conto della specie.

**Attività commerciali con gatti:** le strutture per attività di commercio, allevamento, addestramento e custodia a fini commerciali riguardano: le pensioni per gatti; l'allevamento per gatti.

Queste strutture sono anch'esse sottoposte al **nulla osta** ai sensi dell'articolo 13 della L.R. 20/12.

- **Attività commerciali con cani, gatti e altri animali d'affezione (negozi):** queste attività di commercio sono anch'esse sottoposte al nulla osta ai sensi dell'articolo 13 della L.R. 20/12, rilasciato, su istanza del responsabile dell'attività, dal Servizio Veterinario dell'Azienda sanitaria territoriale competente per territorio, e contiene le indicazioni relative alla/e specie degli animali d'affezione che si intendono commerciare e le prescrizioni del Servizio Veterinario relative all'età minima per la cessione, tenuto conto della specie.

**Si invita chi fosse interessato ad approfondire il tema e scaricare la modulistica per le domande di rilascio/rinnovo del nulla osta suddivise per tipologia di attività commerciale (PENSIONE PER CANI, ALLEVAMENTO DI CANI, ADDESTRAMENTO CANI, TOELETTATURA, PENSIONE GATTI, ALLEVAMENTO GATTI, NEGOZI DI VENDITA DI ANIMALI D'AFFEZIONE) a visionare il sito della Regione digitando da qualsiasi motore di ricerca le seguenti parole: Regione Friuli Venezia Giulia attività commerciali con animali d'affezione.**

## **DETEZIONE DI ANIMALI PER PUBBLICO SPETTACOLO**

---

La Regione promuove la tutela degli animali detenuti nei circhi e nelle mostre viaggianti mediante l'approvazione di specifici requisiti tecnici di detenzione degli animali necessari al rilascio delle autorizzazioni da parte dei Comuni e dei requisiti formali della domanda da presentarsi da parte dei soggetti interessati.

Per scaricare i requisiti tecnici per la detenzione di animali per pubblico spettacolo e i requisiti formali della domanda consultare il sito della Regione digitando da qualsiasi motore di ricerca le seguenti parole: Regione Friuli Venezia Giulia igiene urbana veterinaria requisiti tecnici.

## TUTELA GIURIDICA DEGLI ANIMALI DI AFFEZIONE

L'attuale sistema italiano di tutela giuridica degli animali ha alla base una nuova concezione: **l'animale è il vero e proprio oggetto di tutela**. La scienza ha dimostrato incontrovertibilmente le capacità emozionali, cognitive e comportamentali degli animali e la nostra giurisprudenza, di merito e di legittimità, ha ormai ampiamente riconosciuto la natura senziente degli esseri animali (non umani), considerati **autonomi esseri viventi, capaci di reagire agli stimoli del dolore come alle attenzioni amorevoli dell'uomo** (sez. III, 22.11.12, Tomat, rv. 253882). L'articolo 13 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea ha sancito l'impegno dell'Unione europea e, conseguentemente, degli Stati Membri, a considerare gli animali quali esseri capaci di provare emozioni e sentimenti – come dolore, gioia, sofferenza fisica e psicologica- e dunque a non giudicarli più alla stregua di un oggetto. **Per l'ordinamento italiano però sono ancora dei beni mobili**, cioè delle cose, al pari di una sedia o di un quadro, mentre la nostra Regione ha fatto espressamente suo il principio dell'Unione europea e, nella Legge regionale 11 ottobre 2012, n. 20, "Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione", afferma «**La Regione riconosce la natura di esseri senzienti degli animali, ne condanna il maltrattamento e l'abbandono, e contrasta, nel rispetto della normativa comunitaria e statale, l'introduzione illecita di animali di affezione** (Capo I, art 1, c.2)», rivelandosi assolutamente all'avanguardia nella promozione della tutela delle condizioni di salute, del benessere e del rispetto degli animali, nell'ottica di un corretto rapporto uomo, animale e ambiente.

### NORMATIVA REGIONALE

La normativa di riferimento è rappresentata dalla **Legge regionale 11 ottobre 2012 , n. 20, "Norme per il benessere e la tutela degli animali d'affezione"**, approvata dal Consiglio Regionale del Friuli Venezia Giulia il 25 settembre 2012, successivamente aggiornata e completata, e dai vari regolamenti di attuazione (per visionarli nella loro interezza si veda il sito della Regione digitando da qualsiasi motore di ricerca le seguenti parole: ([Regione Friuli Venezia Giulia igiene urbana veterinaria normativa regionale](#)))

Questa legge, assolutamente innovativa, ha fatto proprie le più moderne concezioni relative alla gestione e alle relazioni con gli animali d'affezione, ovverosia **"ogni animale tenuto o destinato a essere tenuto, per compagnia o affezione, senza essere destinato alla produzione di alimenti per il consumo umano, nonché quelli utilizzati dai disabili, per la pet-therapy, per la riabilitazione e quelli impiegati nella pubblicità e nei pubblici spettacoli"** (definizione tratta dall'art. 2, c. 1, lett. a), L.R. 20/12). Di seguito alcuni dei più significativi passaggi della L.R. 20/2012.

#### Art. 4 (Responsabilità e doveri del detentore)

1. Chiunque detenga un animale di affezione è responsabile della sua salute e del suo benessere e deve provvedere alla sua idonea sistemazione, fornendogli adeguate cure e attenzioni, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici, secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche, avuto riguardo alla specie, alla razza, all'età e al sesso, secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 36.

Il detentore di animali di affezione, nel rispetto delle prescrizioni di cui al regolamento previsto all'articolo 36, è tenuto a:

- a) garantire il ricovero adeguato alla specie;
- b) rifornire l'animale di cibo e acqua necessari alla specie;
- c) assicurare il benessere fisico ed etologico e la prevenzione e le cure sanitarie adeguate alla specie;
- d) rispettare le caratteristiche fisiologiche e comportamentali dell'animale adibito alla riproduzione, garantendo il rispetto della salute e del benessere della progenitura e della femmina gravida o allattante;
- e) consentire l'esercizio fisico adeguato alla specie;
- f) impedire la fuga in relazione alla specie e rispettare gli obblighi dell'uso del guinzaglio e della museruola ove previsto;
- g) adottare modalità idonee a tutela di terzi e di altri animali da danni e aggressioni;
- h) assicurare la pulizia dell'ambiente di vita dell'animale;
- i) trasportare l'animale in modo adeguato alla specie.

3. Nel rispetto delle esigenze etologiche di specie, è vietato allontanare dalla madre i cuccioli di cane e gatto al di sotto dei due mesi di età, salvo per necessità certificate dal veterinario curante.

4. Gli animali di affezione, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16, comma 6, possono essere soppressi solo da un medico veterinario con farmaci ad azione eutanasica, previa anestesia profonda, nel caso in cui l'animale risulti gravemente ammalato e sofferente, con prognosi certificata dal medico veterinario.

#### Art. 14 (Addestramento)

1. L'addestramento, l'educazione, l'istruzione e l'abilitazione di animali devono essere impartiti esclusivamente con metodi non violenti.

È utile evidenziare che questa previsione vale per tutti gli animali d'affezione; i comportamenti eventualmente molesti dell'animale dovranno essere corretti con

**trattamenti educativi etologicamente informati e quindi privi di ogni forma di violenza o accanimento** (Cassazione, Sezione III, sentenza 43230/02). Nell'art. 7 della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia (Strasburgo, 1987) si legge infatti **“Nessun animale da compagnia deve essere addestrato con metodi che possono danneggiare la sua salute ed il suo benessere, in particolare costringendo l'animale ad oltrepassare le sue capacità o forza naturale, o utilizzando mezzi artificiali che causano ferite o dolori, sofferenze ed angosce inutili”**. Un esempio emblematico è l'utilizzo di collari antiabbaio elettrici che costituisce reato, in particolare maltrattamento di animali *ex art. 544 ter c.p.*, perché queste apparecchiature provocano inutili sofferenze ai cani (Cassazione, Sezione III, sentenza 15061/2007).

#### Art. 18 (Soccorso ad animali feriti)

1. Chiunque trovi un animale ferito o lo ferisca involontariamente è tenuto a prestargli soccorso o a provvedere affinché gli venga prestato soccorso.

Infine vi segnaliamo il Prontuario delle sanzioni della L.R. 20/12 visionabile sul sito della Regione digitando da qualsiasi motore di ricerca le seguenti parole: Regione Friuli Venezia Giulia igiene urbana veterinaria.

**A chi volesse approfondire il tema e visionare la normativa regionale nella sua interezza si consiglia di visitare il sito della Regione, digitando da qualsiasi motore di ricerca le seguenti parole: Regione Friuli Venezia Giulia igiene urbana veterinaria normativa regionale.**

### **PRINCIPALE NORMATIVA NAZIONALE**

- **Codice di procedura civile, art. 514, rubricato “Cose mobili assolutamente impignorabili”** (numeri aggiunti dall'art. 77, L. 28.12.2015, n. 221, con decorrenza dal 02.02.2016):

- **6-bis)** gli animali di affezione o da compagnia tenuti presso la casa del debitore o negli altri luoghi a lui appartenenti, senza fini produttivi, alimentari o commerciali;
- **6-ter)** gli animali impiegati ai fini terapeutici o di assistenza del debitore, del coniuge, del convivente o dei figli.

- **Legge 14 agosto 1991, n. 281 - Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo;**

**- Decreto Legislativo n. 285 del 30/04/1992 (“Codice della Strada”), novellato dalla Legge 29 luglio 2010, n. 120 recante “Disposizioni in materia di sicurezza stradale”:**

- art. 177: “L’uso dei predetti dispositivi (acustico supplementare di allarme e supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu) è altresì consentito ai conducenti delle autoambulanze, dei mezzi di soccorso anche per il recupero degli animali o di vigilanza zoofila, nell’espletamento dei servizi urgenti di istituto, individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Con il medesimo decreto (Decreto 9 ottobre 2012, n. 217, Regolamento di attuazione dell’articolo 177, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall’articolo 31, comma 1, della legge 29 luglio 2010, n. 120, in materia di trasporto e soccorso di animali in stato di necessità) sono disciplinate le condizioni alle quali il trasporto di un animale in gravi condizioni di salute può essere considerato in stato di necessità (ovverosia quando presenta sintomi riferibili ai seguenti stati patologici: trauma grave o malattia con compromissione di una o più funzioni vitali o che provoca l’impossibilità di spostarsi autonomamente senza sofferenza o di deambulare senza aiuto; presenza di ferite aperte, emorragie, prolasso; alterazione dello stato di coscienza e convulsioni; alterazioni gravi del ritmo cardiaco o respiratorio), anche se effettuato da privati. (*omissis*) Agli incroci regolati, gli agenti del traffico provvederanno a concedere immediatamente la via libera ai veicoli suddetti”.
- art. 189 comma 9 bis: “L’utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, da cui derivi danno a uno o più animali d’affezione, da reddito o protetti, ha l’obbligo di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subito il danno. Chiunque non ottempera agli obblighi di cui al periodo precedente è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 413 a euro 1.656. Le persone coinvolte in un incidente con danno a uno o più animali d’affezione, da reddito o protetti devono porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso. Chiunque non ottempera all’obbligo di cui al periodo precedente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 83 a euro 331”.

**- Disposizioni contenute nel codice penale (con la Legge 189/2004, è stato aggiunto il TITOLO IX-BIS - DEI DELITTI CONTRO IL SENTIMENTO PER GLI ANIMALI):**

- art. 544 bis UCCISIONE DI ANIMALI: “Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni”.

- art. 544 ter MALTRATTAMENTO DI ANIMALI: “Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da tre a diciotto mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro. La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi. La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell’animale”.
- art. 544 quater SPETTACOLI O MANIFESTAZIONI VIETATI: “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da 3.000 a 15.000 euro. La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in relazione all’esercizio di scommesse clandestine o al fine di trarne pro-fitto per sé od altri ovvero se ne deriva la morte dell’animale”.
- art. 544 quinquies DIVIETO DI COMBATTIMENTI TRA ANIMALI: “Chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l’integrità fisica è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 50.000 a 160.000 euro. La pena è aumentata da un terzo alla metà: 1) se le predette attività sono compiute in concorso con minorenni o da persone armate; 2) se le predette attività sono promosse utilizzando videoriproduzioni o materiale di qualsiasi tipo contenente scene o immagini dei combattimenti o delle competizioni; 3) se il colpevole cura la ripresa o la registrazione in qualsiasi forma dei combattimenti o delle competizioni. Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, allevando o addestrando animali li destina sotto qualsiasi forma e anche per il tramite di terzi alla loro partecipazione ai combattimenti di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro. La stessa pena si applica anche ai proprietari o ai detentori degli animali impiegati nei combattimenti e nelle competizioni di cui al primo comma, se consenzienti. Chiunque, anche se non presente sul luogo del reato, fuori dei casi di concorso nel medesimo, organizza o effettua scommesse sui combattimenti e sulle competizioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro”.
- art. 544 sexies. CONFISCA E PENE ACCESSORIE
- art. 638 UCCISIONE O DANNEGGIAMENTO DI ANIMALI ALTRUI: “Chiunque senza necessità uccide o rende inservibili o comunque deteriora



animali che appartengono ad altri è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 609. (*omissis*)”.

- o art. **672 OMESSA CUSTODIA E MALGOVERNO DI ANIMALI**: “Chiunque lascia liberi, o non custodisce con le debite cautele, animali pericolosi da lui posseduti, o ne affida la custodia a persona inesperta, è punito con la sanzione amministrativa da euro 25 a euro 258. Alla stessa pena soggiace: 1) chi, in luoghi aperti, abbandona a se stessi gli animali da tiro, da soma o da corsa, o li lascia comunque senza custodia, anche se non siano disciolti, o li attacca o conduce in modo da esporre a pericolo l'incolumità pubblica, ovvero li affida a persona inesperta; 2) chi aizza o spaventa animali, in modo da mettere in pericolo l'incolumità delle persone”.
- o art. **727 ABBANDONO DI ANIMALI**: “Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro. Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze”.

- **Legge 20 luglio 2004, n.189, “Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate”**: art. 2, rubricato “**Divieto di utilizzo a fini commerciali di pelli e pellicce**”: in esso si prevede il divieto di utilizzare cani (*Canis familiaris*) e gatti (*Felis catus*) per la produzione o il confezionamento di pelli, pellicce, capi di abbigliamento e articoli di pelletteria costituiti od ottenuti, in tutto o in parte, dalle pelli o dalle pellicce dei medesimi, nonché di commercializzare o introdurre le stesse nel territorio nazionale.

- **Legge 4 novembre 2010, n. 201, “Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno”**: in particolare,

- o art. 4, “Traffico illecito di animali da compagnia”;
- o art. 5, “Introduzione illecita di animali da compagnia”.

- **Ordinanza 13 giugno 2016, Ministero della Salute, “Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati”**.

- **Legge 8 febbraio 2006, n.60 Modifica alla legge 14 febbraio 1974, n. 37, in materia di accesso dei cani guida dei ciechi sui mezzi di trasporto pubblico e negli esercizi aperti al pubblico.**

- **Legge 11 dicembre 2012, n. 220, “Modifiche alla disciplina del condomini-**

**o negli edifici”**: art. 16: “Le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici”.

## **PRINCIPALE NORMATIVA INTERNAZIONALE ED EUROPEA**

- Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Animale, proclamata nella sede dell'UNESCO a Parigi il 15 ottobre 1978;
- Articolo 13 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Tratt. FUE);
- Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia (Strasburgo 1987) - ratificata in Italia dalla Legge 201 del 4 novembre 2010;
- Regolamento (UE) N. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 giugno 2013 sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che abroga il regolamento (CE) n. 998/2003;
- Regolamento (CE) n. 1523/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2007 che vieta la commercializzazione, l'importazione nella Comunità e l'esportazione fuori della Comunità di pellicce di cane e di gatto e di prodotti che le contengono;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 della Commissione, del 28 giugno 2013, relativo ai modelli dei documenti di identificazione per i movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti e furetti, alla definizione di elenchi di territori e paesi terzi, e ai requisiti relativi al formato, all'aspetto e alle lingue delle dichiarazioni attestanti il rispetto di determinate condizioni di cui al regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.

**A chi volesse approfondire il tema e visionare nello specifico la normativa statale e comunitaria si consiglia di visitare i siti istituzionali ed il sito della Regione, digitando da qualsiasi motore di ricerca le seguenti parole: Regione Friuli Venezia Giulia normativa statale e comunitaria.**

## **QUALI SONO I PRINCIPALI DIVIETI PREVISTI DALLA LEGGE?**

Parte dell'elenco è estratto dal sito della Regione, consultabile digitando da qualsiasi motore di ricerca le seguenti parole: Regione Friuli Venezia Giulia igiene urbana veterinaria.

- uccidere, per crudeltà o senza necessità, un animale.
- cagionare una lesione ad un animale ovvero sottoporlo a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche oppure somministrare agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero sottoporli a trattamenti che procurano un danno alla loro salute.
- abbandonare cani, gatti o altri animali di affezione, nonché lasciarli cronicamente incustoditi per un tempo incompatibile con le loro necessità fisiologiche ed etologiche, con riguardo alla specie, alla razza, all'età e al sesso.
- detenere animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze.
- utilizzare animali nella pratica dell'accattonaggio.
- vendere animali a minorenni.
- organizzare, promuovere o assistere a combattimenti fra animali.
- detenere animali di affezione in numero o condizioni tali da causare problemi di natura igienica o sanitaria, ovvero da recare pregiudizio al benessere degli animali stessi.
- detenere animali a chiunque sia stato riconosciuto colpevole di reato di maltrattamento e crudeltà nei confronti degli stessi.
- cedere animali di affezione a chiunque possa farne uso o commercio per sperimentazioni o spettacoli.
- il dono degli animali come premio, ricompensa, omaggio o regalo nell'ambito di giochi, feste e sagre, lotterie, attività commerciali, spettacoli.
- detenere cani legati a catena fissa. Per periodi di tempo non superiori a otto ore nell'arco della giornata, è permesso detenere i cani a una catena lunga almeno quattro metri a scorrere su di un cavo aereo della lunghezza di almeno quattro metri e di altezza di due metri dal terreno. La catena deve essere munita di due moschettoni rotanti alle estremità. Il cane deve potere in ogni caso raggiungere facilmente riparo, cibo e acqua.

- allontanare dalla madre i cuccioli di cane e gatto al di sotto dei due mesi di età, salvo per necessità certificate dal veterinario curante.
- detenere, porre in vendita cani importati di età inferiore ai tre mesi. L'importazione, la detenzione e la vendita devono avvenire nel rispetto del Protocollo vaccinale.
- l'accesso ai cani in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini, quando le stesse sono delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto.
- l'utilizzo di collari elettrici e similari.
- rilasciare in natura qualsiasi animale d'affezione.
- l'utilizzo di gabbie rotonde.
- tagliare o rimuovere le penne e le piume degli uccelli.
- l'utilizzo di acquari sferici, di bocce di vetro e di batterie di piccolissimi acquari per pesci combattenti.

## LO SAPEVI CHE...

- **ABBANDONO** (art. 727 c.1 c.p.): sono puniti anche contegni umani diversi dall'abbandono inteso come condotta di **distacco volontario** dall'animale, riassumibile nel caso del cane legato al *guard rail* in autostrada; vi rientrano infatti anche il **non assumere la minima iniziativa volta a riprendere o ricercare l'animale smarrito, il non aver più cura del proprio animale** con la consapevolezza che non sarà in grado di provvedere a sé stesso come quando era affidato alle proprie cure (quindi la trascuratezza, il disinteresse e il non adempimento ai doveri di custodia e cura) ed il **costringere il proprio animale a rimanere da solo in casa**, allontanandosi prolungatamente dalla propria abitazione per le vacanze od altri motivi. È importante evidenziare che nella norma incriminatrice si parla sia di animali domestici (ad esempio gli animali d'affezione come gatti e cani) sia di animali che abbiano acquisito abitudini alla cattività e dunque possono essere ricompresi quegli animali selvatici o esotici (come i pappagalli, le iguane, i serpenti o i cincillà) che abbiano perso l'attitudine alla sopravvivenza in autonomia, come in natura.
- **UCCISIONE DI ANIMALI** (art. 544 *bis* c.p.): tra le condotte punibili rientrano una serie indefinita di attività, **dall'uccisione con i bocconi avvelenati, al privare i cuccioli della madre** (e quindi provocarne la morte per inedia), al causare la morte dell'animale **abbandonandolo nell'abitacolo della propria automobile privo di acqua e cibo** (nello specifico ci si riferisce al caso del proprietario di un cane che, nel luglio del 2007, aveva abbandonato l'animale nell'abitacolo della propria automobile parcheggiata presso il terminal dell'aeroporto di Milano Malpensa senza cibo né acqua e con un solo finestrino abbassato di dieci centimetri, provocandone la morte), etc.. Infine, bisogna sottolineare che, grazie all'art. 544 *bis* è punita anche l'uccisione immotivata di animali propri; considerato infatti che il proprietario non ha la totale disponibilità dell'animale, non può deciderne la soppressione con farmaci ad azione eutanassica senza valide motivazioni e non può cagionarne la morte con altri mezzi (come si legge nella Legge regionale 11 ottobre 2012, n. 20, art. 4, c. 4 "Gli animali di affezione, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16, comma 6, possono essere soppressi solo da un medico veterinario con farmaci ad azione eutanassica, previa anestesia profonda, nel caso in cui l'animale risulti gravemente ammalato e sofferente, con prognosi certificata dal medico veterinario").
- **CONDOMINIO** (art. 1138 c.5 c.c., comma aggiunto con legge 11 dicembre 2012 n. 220): **le norme del regolamento condominiale non possono vietare di possedere o detenere animali domestici** (ovverosia gli animali da compagnia, cioè ogni animale detenuto dal proprietario o dal detentore per la mera finalità della compagnia), quindi anche i regolamenti esistenti di

natura contrattuale e assembleare che vietano la detenzione di animali in casa sono contrari alla legge; è fondamentale che questo diritto all'animale da compagnia si accompagni al **rispetto sia degli spazi comuni** (ascensori, scale, giardino condominiale) **sia delle regole della civile convivenza**, evitando, ad esempio, che odori malsani si propaghino nello stabile condominiale o che rumori molesti (abbaiamento insistente del cane) turbino la quiete degli altri condòmini. Un'ultima importante precisazione: è esclusa dall'ambito di applicazione dell'art. 1138 c. 5 c.c. la detenzione di animali in qualità di *pet-sitter* (soggetto che si occupa di uno o più animali durante l'assenza dei proprietari solitamente dietro compenso).

- **SUCCESSIONI** (Libro II, "Delle successioni", c.c.): in Italia **non è possibile nominare gli animali eredi o legatari**; disposizioni testamentarie come "Nomino erede universale il mio cane" oppure "Lego al mio gatto la casa al mare e la somma di 10.000,00 euro" sono nulle perché per il nostro ordinamento giuridico gli animali sono beni mobili, alla stregua di un televisore. Se si desidera tutelare l'animale dopo la propria scomparsa è possibile nominare come erede (oppure attribuire un legato a) una persona fisica o giuridica (associazione o fondazione) di fiducia, ponendo come onere **l'obbligo di prendersi cura del proprio animale personalmente o ricercando una nuova famiglia per lui** ("lascio, a titolo di legato, all'associazione X il mio appartamento con l'onere di prendere in carico i miei gatti, trovandogli una nuova sistemazione domestica" o "nomino erede il signor X a condizione che provveda al mantenimento e alla cura del mio cane per tutta la sua vita").
- **A CHI SEGNALARE UNA CATTIVA DETENZIONE/MALTRATTAMENTO DI UN ANIMALE D'AFFEZIONE** (elenco tratto dal sito della Regione, visivabile digitando da qualsiasi motore di ricerca le seguenti parole: Regione Friuli Venezia Giulia igiene urbana veterinaria segnalazione maltrattamenti): gli organismi cui rivolgersi sono **GUARDIE ECO ZOOFILE DI TRIESTE, GUARDIE ECO ZOOFILE DI UDINE GUARDIE ZOOFILE OIPA UDINE E PROVINCIA, GUARDIE ECO-ZOOFILE DI PORDENONE, CORPI DI POLIZIA LOCALE, POLIZIA, CARABINIERI (ANCHE FORESTALI), ORGANI DI VIGILANZA DELLE AZIENDE PER L'ASSISTENZA SANITARIA (VETERINARI PUBBLICI)**.
- **FURTO DI ANIMALI** (art. 624 c.p.): come già detto, gli animali sono considerati beni appartenenti al nostro patrimonio e quindi la loro **sottrazione rientra nell'articolo 624 del codice penale, che punisce il delitto di furto**; si potrà quindi fare **denuncia alle autorità competenti**, anche se contro ignoti, nel caso in cui si sia convinti che l'animale non si sia allontanato volontariamente.

## CONTATTI UTILI

### **SERVIZIO SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA (per aspetti giuridici):**

**dott. Manlio Palei, Direttore del Servizio** - indirizzo TRIESTE, Riva Sauro, 8 - telefono 040 3775559 - fax 040 3775523 - posta certificata salute@certregione.fvg.it

**dott.ssa Sabrina Loprete, referente di igiene urbana veterinaria**, indirizzo TRIESTE, Riva Sauro, 8 - telefono 0403775554 - fax 040 3775523 - e-mail sabrina.loprete@regione.fvg.it - posta certificata salute@certregione.fvg.it

### **STRUTTURE REGIONALI E I RIFERIMENTI NECESSARI PER SEGNALARE LA PRESENZA DI CANI RANDAGI**

1. ASUITS (Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste) Telefonare al numero verde 800614302 che poi contatta 24/24 la Ditta Maia al numero 345 2556155.
2. AAS n. 2 “Bassa Friulana Isontina” 7 giorni su 7 (festivi compresi) h 24 per l’Area Territoriale EST (Comuni prov. di GO EX ASS2) telefonare al numero 0481 5921 (centralino ospedale di Gorizia che attiva la ditta Maia) per l’Area Territoriale OVEST (Comuni prov. UD ex ASS 5) telefonare al numero 0432 921111 (centralino ospedale di Palmanova che chiama la ditta Di Pascoli Paolo).
3. AAS n. 3 “Alto Friuli - Collinare - Medio Friuli” per i DISTRETTI di Tolmezzo e Gemona (Alto Friuli): Telefonare al 112, alla polizia Locale o ai Dirigenti Veterinari di turno che allenteranno il gestore del Canile Comprensoriale dell’ UTI della Carnia, tutti i giorni della settimana 24/24 h. Per i DISTRETTI di San Daniele e Codroipo (Collinare e Medio Friuli): Telefonare al 112, alla polizia Locale o ai Dirigenti Veterinari di turno che allenteranno la ditta incaricata del servizio, tutti i giorni della settimana 24/24 h.
4. ASUID “Azienda sanitaria universitaria integrata di Udine” 07.00- 19.00 (dal lunedì al venerdì ) e 07.00- 12.10 (il sabato) – telefonare agli operatori tecnici cinovigili al n 0432 601228 o 337487554 dalle 19.00 alle 7.00 dal lunedì al venerdì e dalle 12.10 del sabato alle ore 07.00 del lunedì mattina – telefonare alla ditta C.O.S.M. di Udine tel 3346432707.
5. AAS n. 5 “Friuli Occidentale” SOCCORSO A CANI E GATTI FERITI senza proprietario: ambulanza veterinaria 3663427285 oppure 112.

## **CANILI SANITARI DOVE RITROVARE I CANI SMARRITI**

Denominazione struttura	<b>Canile sanitario dell'Asuits</b>
Aas competente	Asuits
Ubicazione/indirizzo	Via Orsera, 8 - 34145 Trieste
Responsabile della struttura	Dr. Corrado Abatangelo
Orario di apertura al pubblico	Lun-sab 7.30- 9.00 (su appuntamento fino alle 13)
Telefono	040.820026

Denominazione struttura	<b>Made in Friuli di Zanchin O. &amp; C. Snc</b>
Aas competente	A.A.S. 2 "Bassa Friulana - Isontina"
Ubicazione/indirizzo	Via Udine 120 - loc. Fontanis 33050 Porpetto
Responsabile della struttura	Zanchin Uria
Orario di apertura al pubblico	Martedì 14.00/17.00 Sabato 9.00/12.00 Giovedì 14.00/17.00 Venerdì 14.00/17.00
Telefono	0431.60375

Denominazione struttura	<b>Canile comunale di Gorizia</b>
Aas competente	A.a.s. 2 "Bassa Friulana - Isontina"
Ubicazione/indirizzo	Via Camposanto S.n. Lucinico, 34170 Gorizia
Responsabile della struttura	Aipa (Associazione Isontina Protezione Animali) - Sig Gabriella Furlan (Presidente)
Orario di apertura al pubblico (1)	Giorni feriali: 14.30-16.00 Domenica e festivi: 10.30-12.00
Telefono	392.7874399 - 331.4387547

Denominazione struttura	<b>Canile comprensoriale di Rive D'arcano</b>
Aas competente	A.a.s. N°3
Ubicazione/indirizzo	Frazione Arcano Superiore N° 12/3 - Rive D'arcano (Ud)
Responsabile della struttura	Dott. Ambotta Gilberto
Orario di apertura al pubblico	Orario invernale: Lun/Ven: 14.30-16.30; Sab: 10.00-12.00 Orario estivo: Lun/Ven: 16.30-18.30; Sab: 10.00-12.00
Telefono	0432.801288; fax: 0432.809137; email: canilecomprensoriale@libero.it

Denominazione struttura	<b>Canile sanitario aziendale - Asuiud</b>
Aas competente	Azienda sanitaria universitaria integrata di Udine
Ubicazione/indirizzo	Via Lumignacco, 337 Udine
Responsabile della struttura	Dr. Stefano Brisinello
Orario di apertura al pubblico	da lunedì a sabato 10-12
Telefono	0432.601228

Denominazione struttura	<b>Canile di Villotta S.r.l.</b>
Aas competente	Aas n. 5
Ubicazione/indirizzo	Via Villutta 24, Villotta di Chions
Responsabile della struttura	Aurora Bozzer
Orario di apertura al pubblico	dal lunedì al sabato 14-17; nel periodo estivo fino alle 17.30
Telefono	0434.630420

**CENTRO REGIONALE ANIMALI ESOTICI** Via Grado 28 S. Canzian D'Isonzo (Go), località Terranova - Per consegna animali esotici: ogni giorno dalle 08.00 alle 19.00 - Per emergenze telefonare a Baradel Damiano al n. 338 4786312 o 0481 711574 -Non visitabile dal pubblico.

**ELENCO REGIONALE DELLE ASSOCIAZIONI ED ENTI PER LA TUTELA DEGLI ANIMALI** consultabile sul sito della Regione digitando da qualsiasi motore di ricerca le seguenti parole: Regione Friuli Venezia Giulia igiene urbana veterinaria volontariato e associazionismo.

## GLOSSARIO

### A

**AAA** Attività assistita con gli animali, ovverosia ogni intervento di tipo ludico, ricreativo ed educativo finalizzato a migliorare la qualità della vita dei soggetti interessati.

**AFFISSO** La denominazione di un allevamento destinato a distinguerne i prodotti.; esso precede o segue il nome di un cane proveniente da una fattrice della quale il titolare dell'affisso risulta proprietario. Si possono trovare ulteriori informazioni al link <http://www.enci.it/allevatori/allevatori-con-affisso> mentre per chi volesse informarsi sugli allevatori di gatti di razza con affisso soci Anfi si consiglia di consultare il seguente link: <https://www.anfitalia.it/site/frontpage/allevamenti.html>.

**ALLEVAMENTO DI CANI E GATTI PER ATTIVITÀ COMMERCIALI** La detenzione di cani e gatti, anche a fini commerciali, in numero pari o superiore a tre fattrici e dieci cuccioli per anno.

**ANFI** L'Associazione Nazionale Felina Italiana è un'associazione italiana felinofila, aderente alla Federation Internazionale Feline - F.I.Fe., unica autorizzata alla gestione del libro genealogico del gatto di razza dallo Stato italiano con DM 9/6/2005 prot. 22790. Ogni anno organizza mostre feline in tutto il territorio nazionale.

**ANIMALI DI AFFEZIONE** Ogni animale tenuto o destinato a essere tenuto, per compagnia o affezione, senza essere destinato alla produzione di alimenti per il consumo umano, nonché quelli utilizzati dai disabili, per la pet-therapy, per la riabilitazione e quelli impiegati nella pubblicità e nei pubblici spettacoli, salvo quanto previsto con riguardo alle specie indicate dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150 (Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica).

### B

**BDR** Banca dati regionale degli animali d'affezione, ai sensi dell'art. 25 della L.R. 20/2012.

**BENESSERE DI UN ANIMALE** Secondo un primo orientamento (A. LORZ, Tierschutzgesetz, C.H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung, München, 1973, e B. O. HUGHES, Behaviour as an index of welfare, Vth European Poultry Conf. Malta, 1976), il benessere animale consta di uno stato di completa salute fisica e mentale dell'animale, il quale è in completa armonia con il suo ambiente. Più recentemente è stata proposta un'altra definizione (A. F. FRASER, D. M.

BROOM, Farm animal behaviour and animal welfare, London, 1990), secondo la quale «per benessere animale si intende lo stato dell'animale nel tentativo di affrontare il suo ambiente naturale» mentre l'Organizzazione mondiale per la salute animale afferma che «un animale è in un buono stato di benessere se (...) è sano, gode di condizioni confortevoli, è ben nutrito, sicuro, capace di esprimere comportamenti innati e non soffre stati spiacevoli come dolore, paura e distress.». Dunque, una corretta definizione di benessere dovrebbe comprendere benessere mentale, benessere fisico e possibilità di esprimere il proprio comportamento naturale.

**BENI MOBILI** La categoria dei beni mobili è fornita dal nostro codice civile in via residuale: sono tutti quelli che non rientrano nella categoria dei beni immobili. Beni immobili sono il suolo, le sorgenti, i corsi d'acqua, gli alberi, gli edifici e le altre costruzioni, anche se unite al suolo a scopo transitorio, e in genere tutto ciò che è naturalmente o artificialmente incorporato al suolo. Sono inoltre considerati immobili i mulini, i bagni e gli altri edifici galleggianti, quando sono saldamente assicurati alla riva o all'alveo e sono destinati a esserlo in modo permanente per la loro utilizzazione.

### C

**COLONIA FELINA** Due o più gatti che vivono in libertà abitualmente in un determinato territorio, senza che ve ne sia la detenzione da parte di persona alcuna, eventualmente alimentati e/o accuditi da privati singoli o associati, denominati referenti di colonia, che ne possono chiedere il riconoscimento al Comune o al Servizio veterinario dell'Azienda per i servizi sanitari. È fatto salvo che anche il singolo gatto vivente in libertà deve essere tutelato, curato, accudito e sterilizzato.

**COMMERCIO DI ANIMALI DI AFFEZIONE** Qualsiasi attività economica quale, ad esempio, i negozi di vendita di animali, le pensioni per animali, le attività di toelettatura, di addestramento e di allevamento.

### D

**DETENTORE** Ogni soggetto giuridico che, a qualunque titolo, è responsabile in ordine alla custodia e al benessere dell'animale di affezione, provvedendo alla sua sistemazione e a fornirgli adeguate cure e attenzioni, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici, secondo l'età, il sesso, la specie e la razza dell'animale.

### E

**EAA** Educazione Assistita con gli Animali ossia intervento di tipo educativo che ha il fine di promuovere, attivare e sostenere le risorse e le potenzialità di crescita e progettualità individuale, di relazione e inserimento sociale delle persone in difficoltà. L'intervento può essere anche di gruppo e promuove il benessere delle persone nei propri ambienti di vita, particolarmente all'interno delle istituzioni

in cui l'individuo deve mettere in campo capacità di adattamento. Tra gli obiettivi dell'EAA vi è quello di contribuire a migliorare la qualità di vita della persona e a rinforzare l'autostima del soggetto coinvolto.

**ENCI** L'Ente Nazionale della Cinofilia Italiana è un'associazione di allevatori a carattere tecnico-economico che ha lo scopo di tutelare le razze canine riconosciute pure, migliorandone ed incrementandone l'allevamento, nonché disciplinandone e favorendone l'impiego e la valorizzazione ai fini zootecnici, oltre che sportivi. A titolo esemplificativo, per il conseguimento di questi fini, l'ENCI: regola e controlla la produzione e l'allevamento dei cani di razza con particolare riguardo alle esigenze della cinotecnica italiana; cura la tenuta dei libri genealogici e registri anagrafici nel rispetto della normativa vigente, sulla base di appositi disciplinari approvati con decreto del Ministero in armonia con le normative comunitarie con particolare riguardo al D.L.vo 30/12/1992 n. 529, attuativo della direttiva CEE n. 91/174, nonché nel rispetto degli indirizzi della Federazione Cinologica Internazionale (F.C.I.) in quanto compatibili; provvede alla formazione, alla qualificazione tecnica ed all'aggiornamento culturale di giudici ed esperti da impiegare per la valutazione delle caratteristiche morfologiche e funzionali di soggetti appartenenti alle razze canine, istituendo e tenendo aggiornato il relativo Registro sulla scorta di disciplinari approvati dal Ministero con proprio decreto; regola, approva, riconosce, patrocina ed organizza in Italia, anche direttamente, esposizioni, prove, corse ed ogni altra manifestazione cinotecnica anche con finalità sportive, al fine di verificare i risultati zootecnici e favorire la selezione dei prodotti dell'allevamento nazionale. Può intraprendere anche all'estero le iniziative di cui al comma precedente intese a favorire la conoscenza e la valorizzazione dell'allevamento italiano. Può gestire strutture destinate all'allevamento di cani da lavoro ed alle relative prove di verifica zootecnica. Indipendentemente dalle attività sopra esposte, può procedere anche ad organizzare, direttamente o indirettamente manifestazioni ufficiali di libro genealogico sulla base di apposito disciplinare approvato con decreto del Ministero. (consultare il sito <http://www.enci.it/enci> per approfondimenti)

**ETOLOGIA** Ramo della biologia che studia il comportamento animale, inteso sia come studio delle azioni di un singolo individuo, sia come studio dei rapporti tra gli individui di una stessa specie, sia come studio delle interazioni tra specie differenti.

**EUTANASIA** Morte non dolorosa, procurata o facilitata mediante l'uso dei farmaci.

## F

**FATTRICE** Femmina di animale di razza, destinata alla riproduzione.

**FAUNA ALLOCTONA** Insieme degli animali introdotti in una determinata zona da altri areali.

**FAUNA AUTOCTONA** Insieme degli animali che hanno avuto origine nel medesimo areale in cui sono stanziati.

**F.C.I.** La Federazione Cinologica Internazionale (Fédération Cynologique Internationale) è l'Organizzazione canina mondiale (World Canine Organization); comprende 95 membri e partner contrattuali (un membro per paese) che rilasciano i propri pedigree e formano i propri giudici. La FCI ha cinque sezioni: Europa, Americhe e Caraibi, Asia e Pacifico, Medio Oriente e Africa, e si assicura che i pedigree e i giudici siano reciprocamente riconosciuti da tutti i membri della FCI. (consultare il sito <http://www.fci.be/en/> per approfondimenti).

**FLEXI** Guinzaglio allungabile ed avvolgibile che si avvolge all'interno di una maniglia in modo automatico.

## G

**GATTILE** Struttura di ricovero temporaneo dove sono somministrate cure ed è assicurata degenza o osservazione sanitaria a gatti viventi in libertà, appartenenti o non a colonie feline.

**GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITÀ** Giurisprudenza della Corte di Cassazione.

**GIURISPRUDENZA DI MERITO** Giurisprudenza dei Giudici di Pace, dei Tribunali, e delle Corti di Appello.

**GRUPPO** La FCI suddivide le razze di cani in 10 gruppi; a chi volesse approfondire e visionare le razze suddivise per gruppi FCI segnaliamo il seguente link: <http://www.enci.it/libro-genealogico/razze>.

<b>GRUPPO 1</b> cani da pastore e bovani (esclusi bovani svizzeri)	<b>GRUPPO 2</b> cani di tipo pinscher e schnauzer-molossoidi e cani bovani svizzeri
<b>GRUPPO 3</b> terrier	<b>GRUPPO 4</b> bassotti
<b>GRUPPO 5</b> cani tipo spitz e tipo primitivo	<b>GRUPPO 6</b> segugi e cani per pista di sangue
<b>GRUPPO 7</b> cani da ferma	<b>GRUPPO 8</b> cani da riporto cani da cerca cani da acqua
<b>GRUPPO 9</b> cani da compagnia	<b>GRUPPO 10</b> levrieri

## H

**HANDLER** Conduttore cinofilo di esposizione; gli compete educare i cani e prepararli al giudizio dell'esperto giudice nelle verifiche zootecniche di carattere morfologico (esposizioni, raduni di razza) in modo da esaltarne le specifiche qualità naturali. Per saperne di più vi segnaliamo il seguente link: <http://www.enci.it/addestratori-e-handler>.

## K

**KENNEL** Box o gabbia per animali. Spesso tale termine viene usato anche come sinonimo di allevamento, in quanto in inglese con tale termine ci si riferisce a qualsiasi struttura o ricovero per cani.

## L

**LEGATO** Il legato è una disposizione testamentaria che attribuisce in favore del destinatario (legatario) diritti patrimoniali determinati e non la totalità del patrimonio ereditario ovvero una quota dello stesso (si veda l'art. 588 c.c.). L'acquisto del legato si produce senza bisogno di accettazione, salva per il legatario la facoltà di rinunciare (si veda l'art. 649 c.c.).

**LUOGO APERTO AL PUBBLICO** Luogo al quale è consentito l'accesso secondo le condizioni fissate dal legittimo proprietario o dal gestore (ad es., esibire una tessera, rispettare l'orario di apertura e di chiusura, o pagare un biglietto d'ingresso).

**LUOGO PUBBLICO** Luogo di proprietà del demanio dello Stato e accessibile a chiunque senza limitazioni (ad es., un giardino pubblico, una piazza, un bosco, etc.).

## O

**OASI FELINA** Luogo opportunamente identificato dal Comune, d'intesa con il Servizio veterinario dell'Azienda per i servizi sanitari, che consente l'introduzione di gatti per i quali necessita la collocazione in ambiente controllato o protetto. Tali gatti costituiscono la colonia felina dell'oasi.

## P

**PEDIGREE** Il pedigree è il certificato di iscrizione a uno dei Registri del Libro genealogico. Viene emesso e stampato esclusivamente nella sede centrale dell'ENCI e viene spedito all'allevatore o alla Delegazione ENCI di competenza territoriale del nuovo proprietario del cucciolo se questo viene indicato all'atto della presentazione della domanda di iscrizione. Tra le altre cose, nel pedigree sono annotati: i dati anagrafici e identificativi del cane (razza, nome, sesso, data di nascita, colore del mantello, microchip); il numero d'iscrizione ad uno dei Registri di cui si compone il Libro genealogico; la genealogia del cane (genitori,

nonni, bisnonni e trisnonni); chi, tra gli antenati, è stato campione di bellezza o di lavoro in Italia o all'estero e ha conseguito risultati in prove, brevetti, selezioni e/o è stato sottoposto a controlli sanitari per le displasie; i dati anagrafici del proprietario e dell'allevatore; i diversi passaggi di proprietà avuti del cane. Per chi volesse approfondire si segnala il seguente link <http://www.enci.it/libro-genealogico/il-certificato-genealogico-pedigree> mentre per chi volesse informarsi sul libro genealogico del Gatto di razza si rimanda al sito dell'ANFI, <https://www.anfitalia.it/site/>.

**PENSIONE PER CANI E GATTI** Strutture attrezzate per tenere in custodia l'animale in assenza del padrone, qualora non abbia nessuno a cui affidarlo. Le pensioni accettano solo animali in regola dal punto di vista sanitario e assicurativo.

**PET THERAPY** Utilizzo degli animali a fini terapeutici.

## R

**RAPPORTI INTERSPECIFICI** Rapporti tra cani e cani.

**RAPPORTI INTRASPECIFICI** Rapporti tra cani e umani.

## S

**SPECIE ARBORICOLE** Specie animali che vivono sugli alberi.

**SPECIE TERRICOLE** Specie animali che vivono in terra.

**STANDARD DI RAZZA** Insieme di caratteristiche fisiche e caratteriali dell'animale che si dovrebbero riscontrare in tutti i soggetti appartenenti a una determinata razza.

**STRUTTURA DI RICOVERO E CUSTODIA** Struttura pubblica o privata, dedicata alla custodia di cani e gatti con la finalità prioritaria dell'adozione e centro convenzionato di recupero per altre specie di animali presenti nel territorio regionale.

## T

**TAA** Terapia assistita con gli animali, ovvero una attività terapeutica, che affianca e supporta le terapie della medicina tradizionale, finalizzata a migliorare le condizioni di salute e le funzioni fisiche, sociali, emotive e cognitive del paziente.

**TELEGONIA** Teoria infondata, basata unicamente sulla credenza popolare, secondo la quale la femmina di un mammifero, che sia stata una volta coperta da un maschio di altra razza o specie e abbia partorito gli ibridi, quando sia fecondata nuovamente da maschi della propria specie o razza, anche se a distanza di molto tempo, può partorire figli con qualche carattere d'ibrido.



*2018 © Federconsumatori Friuli Venezia Giulia  
Riproduzione vietata a fini commerciali  
Realizzazione grafica: Cronaca Fvg s.a.s.  
Stampa: Pixartprinting - Quarto d'Altino*



**SEDE LEGALE REGIONALE**

Borgo Aquileia 3/B  
33057 PALMANOVA (UD)  
tel. 0432 935548  
[federconsumatori.fvg@gmail.com](mailto:federconsumatori.fvg@gmail.com)

**SEDE OPERATIVA REGIONALE**

Via Torino, 64  
33100 UDINE  
tel. 0432 935548  
[federconsumatori.fvg@gmail.com](mailto:federconsumatori.fvg@gmail.com)

**SEDI DELLE STRUTTURE PROVINCIALI**

**TRIESTE**

Via Matteotti, 3 (angolo via Manzoni)  
34138 TRIESTE  
tel. 040 773190  
[federconsumatori.ts@gmail.com](mailto:federconsumatori.ts@gmail.com)

**UDINE**

Via Mantova, 108/B  
33100 UDINE  
tel. 0432 45673  
[federcred@tin.it](mailto:federcred@tin.it)

**GORIZIA**

Via XXV Aprile, 48  
34074 MONFALCONE (GO)  
tel. 0481 790434  
[federgergo@libero.it](mailto:federgergo@libero.it)

**PORDENONE**

Via San Valentino, 20/A  
33170 PORDENONE  
tel. 0434 247175  
[federconsumatoripn@gmail.com](mailto:federconsumatoripn@gmail.com)

